

# Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

## Scioperi nelle scuole

### Meglio tardi che mai!

Il 9 e il 16 ottobre due schieramenti sindacali del mondo della scuola sciopereranno non solo per protestare avverso il mancato riconoscimento delle professionalità (Dirigenti, docenti e ATA) ma anche per richiamare l'attenzione del Parlamento e delle forze politiche sul problema più generale dell'istruzione pubblica ed in particolare di quella statale. Qui a lato, pubblichiamo il comunicato stampa con il quale la segreteria generale della F.I.S. esplicita il proprio punto di vista in merito alla vertenza in atto che, come detto, non è solo esaustiva del mancato riconoscimento della funzione docente.

#### Agostino Scaramuzzino

La protesta è frazionata in due giorni diversi: il giorno 9 sciopereranno i sindacati (CGIL - CISL - UIL e SNALS) sostanzialmente appiattiti su un'azione politico-sindacale di rimessa a quella del Governo, e il lunedì 16 gli altri sindacati, che sia pure in numero diverso e qualche volta opposto fra loro (FIS e COBAS) rivendicano il ruolo centrale dell'istituzione statale e lamentano la totale assenza di una strategia volta a recuperare il valore culturale. Eppure in un momento particolarmente delicato della vita della scuola si avverte sempre di più l'esigenza che questa sia riconducibile ad un unico progetto culturale che è quello della coerenza all'identità di ciascun popolo.

In tema di "devolution" come oggi si dice, o meglio, per essere più chiari e riaffermare così un minimo di lessico nazionale - in un momento in cui cambia l'organizzazione dello Stato che demanda la gestione di alcune funzioni alle Regioni (Federalismo) - c'è da chiedersi, come avviene questo passaggio di competenze per quanto attiene all'istruzione pubblica e come ricordare nella realtà questa progettualità politica istituzionale con l'autonomia scolastica appena avviata e con la riforma dei cicli scolastici (legge del 10/2/2000 n.30).

Di fronte a questa prospettiva per le considerazioni espresse, c'è da essere molto preoccupati poichè lo "snodo" (il federalismo) che dovrà essere affrontato presenta più di qualche pericolosa incognita. Ci limitiamo in questa sede ad annun-

ciare alcuni punti che ci sembrano inderogabili onde evitare di aggiungere errori ad errori.

Innanzitutto è opportuno precisare che nell'istruzione pubblica (ci riferiamo a quella statale che ne rappresenta il 95%) vanno distinte due fasi: una di educazione - formazione dell'uomo cittadino italiano ed europeo che si protrae fino al 18° anno di età (sarebbe opportuno ripristinare il percorso dei tredici anni anzichè gli attuali dodici, voluti dalla nuova legge) e l'altra, volta al completamento della prima, che attiene prevalentemente ad una formazione per l'inserimento nel mondo del lavoro. In questa seconda fase vi sono potenzialità ed opportunità che debbono essere affidate alle Regioni (e non ci riferiamo alla sola formazione professionale).

Quando attraverso i mass media e la

(continua in quarta pagina)



*Il Cardinale di Bologna Giacomo Biffi intervenendo al seminario di studio promosso dalla fondazione "Migrantes", dalla Caritas Italiana e dall'ufficio nazionale per i problemi sociali e per il lavoro ha ribadito la necessità di un progetto politico che serva a gestire l'emergenza dell'immigrazione islamica e ad avviare una politica di reciprocità per un'accoglienza mirata volta ad accogliere con fede ma con realismo. In Italia gli immigrati mussulmani sono 436.000 e rappresentano il 35%. Riportiamo i passi salienti dell'intervento.*

#### Stato e società

"Stato e società, devono imparare a superare l'emergenza attraverso l'elaborazione di progetti realistici che devono contemplare tanto la possibilità di un lavoro regolarmente remunerato, quanto la disponibilità di alloggi dignitosi, non gratuiti. Con quali criteri lo Stato

## Extracomunitari islamici

### Un progetto di accoglienza compatibile con l'identità nazionale

dovrà attuare questi progetti? Prima di tutto tenendo conto del fatto che l'Italia ha bisogno di una forza di lavoro non più reperibile in loco. A questo proposito, ha chiosato Biffi, "dovrebbero ormai essere tutti persuasi di quanto sia stata insipiente la linea perseguita negli ultimi quarant'anni, con l'ossessivo terrorismo culturale antidemografico e con l'assenza di ogni correttivo legislativo che potesse qualche rimedio alla denatalità. Tutto questo nonostante l'esempio contrario delle nazioni d'Europa più accorte, più lungimiranti, più civili, che non hanno esitato a prendere in questo campo provvedimenti realistici e intelligenti".

"Chi viene da noi deve sapere subito che gli sarà richiesto, necessaria contropartita dell'ospitalità, il rispetto di tutte quelle norme di convivenza in vigore da noi, comprese quelle fiscali. Diversamente, non si farebbe che favorire crisi di rigetto, ciechi atteggiamenti di xenofobia e l'insorgere di deplorabili intolleranze razziali".

#### Preferire i cattolici

"In una prospettiva realistica, andrebbero preferite (a parità di condizioni, onestà delle intenzioni, corretto comportamento) le popolazioni cattoliche o almeno cristiane, alle quali l'inserimento risulta enormemente agevolato; poi gli asiatici che hanno dimostrato di sapersi integrare con buona facilità.

#### Scelta laica

"Si propone il criterio dell'inserimento più agevole e meno costoso: un criterio totalmente ed esplicitamente "laico" a proposito del quale evocare gli spettri del razzismo, della xenofobia, della discriminazione religiosa, dell'ingerenza clericale e persino della violazione della Costituzione, sarebbe un malinteso davvero mirabile e singolare (che) ci insinuerebbe qualche dubbio sulla perpicacia degli opinionisti e dei politici".

#### Il rifiuto dei musulmani

"E' evidente che il caso dei musulmani vada trattato a parte. Gli islamici vengono da noi risolti a restare estranei alla nostra umanità, individuale e associata... ben decisi a rimanere sostanzialmente diversi, in attesa di farci diventare tutti sostanzialmente come loro. Hanno una forma di alimentazione diversa (e fin qui poco male), un diverso giorno festivo, un diritto di famiglia incompatibile col nostro, una concezione della donna lontanissima dalla nostra (fino a praticare la poligamia). Soprattutto, hanno una visione integralistica della vita pubblica, sicché la perfetta immedesimazione tra religione e politica fa parte della loro fede indubitabile e irrinunciabile, anche se aspettano prudentemente a farla valere di diventare preponderanti. Non sono gli uomini di Chiesa, ma gli Stati occidentali a dover fare i conti con questa realtà".

#### Maggioranza discriminata

"E' una singolare visione della democrazia il far coincidere il rispetto degli individui e delle minoranze con il non rispetto della maggioranza e l'eliminazione di ciò che è acquisito e tradizionale in una comunità umana. Dobbiamo qui segnalare purtroppo casi sempre più numerosi di questa che è una intolleranza sostanziale, per esempio quando nelle scuole si aboliscono i segni e gli usi cattolici per la presenza di alcuni di altre fedi".

#### Niente complessi di colpa

"Deve essere manifesto a tutti che non è per sé compito della Chiesa come tale risolvere ogni problema sociale. Qualche volta i malintesi sono involontariamente proporzionati dalle pubbliche autorità che, quando non sanno che pesci pigliare, fanno appello alle nostre suppezze e fatalmente ci coinvolgono (dando in tal modo implicito riconoscimento che le organizzazioni

(continua in ultima pagina)

**FIS** Federazione  
Italiana Scuola

Comunicato  
stampa del  
27/09/2000

La segreteria generale della Federazione Italiana Scuola (F.I.S.)

**preso atto** - delle irrisorie risorse finanziarie, alcune già di pertinenza del comparto scuola, per una rivalutazione della professione docente;

**considerato** - che l'esiguità delle somme disponibili conferma una pervicace volontà del Governo a perseverare in una azione di discriminazione all'interno della categoria dei docenti, i cui prodromi si erano manifestati prima con l'istituzione delle "figure obiettivo" e poi con la logica del c.d. "concorso";

**ritenuto** - che le dichiarazioni del presidente dell'A.R.A.N. prof. Dell'Aringa unitamente all'articolo dell'editorialista del "Corriere della Sera" Angelo Panebianco siano riconducibili ad un atteggiamento volto a mascherare un diniego che dura ormai da troppi anni nei confronti della classe docente (colpevole di essere costituita la 750.000 unità) e ribadito dall'azione del Governo ispirata al "divide ed impera" con gli aumenti economici concessi con l'ultimo contratto ai soli Capi d'Istituto e segretari (23.000 unità in tutto) con il fine politico di far decollare l'autonomia scolastica;

**respinge** - perchè inadeguata l'offerta del Governo, ritenendola nel merito offensiva da parte del Ministro De Mauro, del quale chiede le immediate dimissioni, e invita i propri aderenti Dirigenti, docenti e ATA a partecipare compatti allo sciopero del 16 ottobre indetto dal fronte anticonfederale (Sindacato Libero, Gilda, COBAS, UNICOBAS, CIL, A.N.I.D.), così da isolare anche sul piano politico i sindacati scuola (CGIL, CISL, UIL e SNALS) firmatari dell'ultimo contratto e quindi corresponsabili dell'attuale situazione.

## DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000 n. 240.

(G.U. n. 202 del 30 agosto 2000)

### Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001.

#### Il Presidente della Repubblica

Omissis

EMANA

#### Il seguente decreto-legge:

Art. 1.

#### Disposizioni relative al personale della scuola

1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie, permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti al tal fine disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.
2. Sui posti disponibili dal 1 settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti d'insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001.
3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.
4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso per cui è stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.
5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine della attività didattica. Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie in circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti vicini, utilizzate per l'anno

scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma, che abbia titolo alla assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2000-2001, è confermato all'atto della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.

6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.
7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: "Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale era, no titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta".

Art. 2.

#### Disposizioni per la piena attuazione della autonomia scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000

1. I capi d'istituto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assunto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.
2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente disposizione, valutato in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "L'attribuzione senza vincoli di desti-

# Disposizioni ministeriali applicative

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE GABINETTO

Circolare n. 205 - Roma, 30.8.2000

Oggetto: **Funzioni e adempimenti degli uffici dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche in ordine al regolare avvio e allo svolgimento dell'anno scolastico 2000-2001**

Si ritiene utile fornire agli uffici dell'amministrazione ed alle istituzioni scolastiche, nel momento di avvio del nuovo anno scolastico caratterizzato dall'entrata in vigore dell'autonomia e dal trasferimento di funzioni alle istituzioni scolastiche, chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti attinenti alla gestione del servizio scolastico e del personale ad esso addetto. a) Sulla G.U. n. 202 del 30 agosto è pubblicato il decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, contenente disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001. Il provvedimento d'urgenza non ha inteso disporre, rispetto ai decenni scolastici, un rinvio generalizzato delle nomine in ruolo e una loro scansione nell'arco dell'anno scolastico. La ratio del citato decreto, invece, è quella di consentire il proseguimento, dopo il loro ordinario consueto avvio, delle operazioni di nomina in ruolo del personale nel corso dell'anno scolastico in relazione alla conclusione, dopo il 31 agosto, dei concorsi ordinari a cattedre e della sessione di abilitazioni e di idoneità riservate prevista dalla L. 124 del 1999.

In ragione di ciò, le SS.LL. procederanno, con la massima sollecitudine, nei tempi normalmente programmati ogni anno in relazione

nazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

Art. 3.

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- Dato a Roma addì 28 agosto 2000

alla conclusione delle operazioni di mobilità e di utilizzazione, nonché, non appena il Consiglio dei Ministri avrà adottato la prescritta deliberazione autorizzatoria, sulla base del contingente di cattedre e di posti assegnati dall'annuale decreto ministeriale che fisserà anche i necessari criteri e possibilmente prima dell'inizio delle lezioni, alle nomine in ruolo degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie regionali dei concorsi a cattedre per esami e per titoli già approvate entro il 31 agosto e nelle graduatorie permanenti per le quali, alla medesima data del 31 agosto, si siano già concluse alcune delle fasi di prima integrazione. Nel corso dell'anno scolastico, man mano che si concluderanno i concorsi a cattedre e saranno concluse le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti, con le relative graduatorie approvate comunque non oltre il 31 marzo 2001, le SS.LL. proseguiranno nel conferimento delle nomine in ruolo che avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede assegnata dal 1° settembre 2001. Si reputa opportuno, di conseguenza, che siano indette a cura delle SS.LL. stesse e al più presto conferenze di servizio dei presidenti coordinatori delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre, affinché essi predispongano un piano aggiornato di svolgimento e di conclusione dei concorsi medesimi nel rispetto assoluto dei tempi imposti dal decreto legge in argomento.

b) In relazione alla fase di transizione al nuovo modello organizzativo dell'autonomia, che si inserisce nel quadro di rinnovamento strutturale ed organizzativo delle istituzioni scolastiche, degli apparati amministrativi e di trasferimento di funzioni agli enti locali, è stata definita l'allegata mappa di competenze, funzioni, atti gestionali e procedure, che potrà contribuire ad orientare i lavori degli uffici e delle scuole. Va al riguardo sottolineato che, ferma restando la data di

derare la situazione a regime, cioè dopo l'emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici centrali e periferici di quest'ultimo (attualmente in corso di registrazione), proprio al fine di offrire tutti gli elementi di chiarezza complessivamente utili per approfondire, poi, gli snodi di un sistema complesso e radicalmente innovato. Sarà naturalmente cura dell'amministrazione fornire via via i necessari approfondimenti settoriali per mettere in grado, in primo luogo le scuole, di corrispondere ai nuovi adempimenti, tenuto conto che la gradualità di svolgimento delle operazioni già enunciata è coerente non solo con i periodi diversi nell'anno scolastico in cui esse devono essere compiute, ma anche con le possibilità offerte dal sistema informativo, che metterà a disposizione le nuove versioni delle funzioni adattate all'uso delle scuole.

Le risorse tecnologiche e le modalità tecniche offerte alle scuole subiranno nel tempo profonde modifiche, ma già nella prima fase dell'anno scolastico 2000-2001 saranno disponibili soluzioni che, come precisato nel documento, consentiranno alle scuole di operare agevolmente.

Il processo di decentramento e di passaggio delle competenze, descritto nel documento, deve essere comunque supportato con l'individuazione di punti di riferimento e di consulenza operativa che coadiuvino e assistano le scuole nei nuovi compiti; essi possono essere individuati sia negli attuali provveditorati agli studi sia in istituzioni scolastiche oggettivamente idonee ad esercitare una funzione sussidiaria nella conduzione delle azioni che implicano l'uso del sistema informativo.

c) Per quanto riguarda le competenze del collegio dei docenti e del dirigente scolastico in ordine alla nomina dei collaboratori, previsti dal decr. leg.vo 297 del 1994, e di docenti individuati dal dirigente scolastico ai quali delegare specifici compiti a norma dell'art. 25 bis, comma 5, del decr. leg.vo 29 del 1993, è noto che il Consiglio di Stato, come ricordato nella circ. 193 del 3 agosto scorso, ha espresso il proprio parere in merito a due quesiti. In merito all'esonero e al semiesonero del collaboratore vicario del dirigente scolastico il Consenso ha chiarito che, in ragione del passaggio di competenze dai provveditorati agli studi alle singole scuole, i provvedimenti di concessione degli esoneri in questione debbano essere ora emanati direttamente dalle scuole stesse, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti che nella materia in esame disciplinano le condizioni nelle quali gli esoneri medesimi possano essere concessi. Quanto alla immediata applicazione del citato art. 25 bis ed alle esclusive competenze del dirigente scolastico, per quanto riguarda la delega di specifici compiti a alcuni docenti e la nomina del vicario, l'Organo Consultivo ha affermato che tale competenza va correttamente intesa ed esercitata anche nel rispetto delle attribuzioni degli organismi collegiali e, per quel che più direttamente attiene al problema in argomento, nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti. La norma va letta, dunque, alla luce dei criteri di compatibilità e sussidiarietà: le norme contenute nel decreto 297, non verificate e limitate con le nuove, contenute nel più volte citato art. 25 bis, che sono recessive solo se si sia in presenza dell'affidamento a docenti individuati dal dirigente scolastico di specifici compiti di gestione e di organizzazione. Il collegio dei docenti, pertanto, fino alla approvazione del disegno di legge di riforma degli organi collegiali, livello di circolo e di istituto, continua a assegnare le funzioni obbligatorie in coerenza con le indicazioni della circolare n. 204 del 28 agosto scorso e continua altresì a poter eventualmente individuare ulteriori figure di collaborazione del dirigente scolastico, alle quali, alla luce della evoluzione normativa riassunta, potrebbero essere affidati, in coerenza col P.O.F., solo compiti connessi all'attività educativa e didattica. In ragione della complessità della situazione così determinata e della oggettiva difficoltà di distinguere, in talune situazioni, le attività di gestione e di organizzazione da quelle di contenuto educativo-didattico, appare auspicabile, e per esigenze di razionalizzazione della spesa, affinché sia condivisa la valutazione del processo, da parte degli insegnanti chiamati a svolgere la funzione vicaria e quelle delegate, delle necessarie doti di professionalità di esperienza, che siano costituite in questa prima fase di transizione e nell'attesa di un provvedimento legislativo di riforma dell'OO.CC., forme di accordo tra le autonomie scelte del dirigente scolastico e quelle del collegio dei docenti.

Il ministro

Esiste la "terza via"?  
Quale "terza via"?  
Leggete

**NO**  
al  
salario!

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

trasferimento dei compiti alle istituzioni scolastiche, nulla osta che questa ultime possano singolarmente e temporaneamente delegare alle strutture periferiche dell'amministrazione alcune delle competenze trasferite, ciò che soprattutto può evitare, come nel caso delle competenze pensionistiche, destinate presto ad essere affidate all'INPDAP, inutili appesantimenti gestionali. In relazione, d'altronde, ad esigenze di organizzazione del sistema informativo, si profila l'opportunità che il passaggio al nuovo sistema sia graduale e si svolga in relazione alla ordinaria temporizzazione delle operazioni di gestione nell'arco dell'intero anno scolastico. Con l'ovvio impegno di predisporre, in sintonia con le specifiche procedure, ulteriori istruzioni analitiche, si richiama l'attenzione sul grafico allegato al documento di lavoro, nel quale è riassunta l'ottimale temporizzazione del trasferimento dei compiti. La descritta gradualità dei processi consente, in definitiva, alle istituzioni scolastiche di inserirsi con la necessaria serenità nel nuovo quadro di competenze e di continuare ad utilizzare all'occorrenza la struttura organizzativa e le procedure di gestione degli uffici periferici. In ogni caso si confida che il documento di lavoro allegato, pur nella difficoltà di costruire un quadro subito esaustivo, corrisponda all'esigenza di chiarezza nell'identificazione dei soggetti, delle azioni e delle scansioni temporali che il processo innovativo comporta. Si specifica, ancora, che nella predisposizione del documento si è reso necessario consi-

# RISCOPRIRE LA CITTÀ

Nei mesi di settembre e di ottobre i centri storici di molte città italiane sono stati chiusi per uno o due giorni. È stata l'occasione per scoprire una dimensione più umana del vivere. Fra i tanti modi proposti abbiamo ritenuto di prendere in esame quelli proposti dalle cittadine di Brunico e Piacenza.



La cittadina di Brunico ha voluto proporre nel proprio centro storico uno spettacolo incentrato prevalentemente sul teatro di strada. Ma, che cosa è il teatro di strada?

Il festival di teatro di strada, pur essendo un evento culturale molto diffuso ed apprezzato in Europa, risentono in Italia dello snobismo di una critica benpensante e dell'indifferenza generale. La gran varietà di tecniche spettacolari di alto livello, su cui invece tali performance si basano, sono state finalmente presentate alla popolazione (turistica e non) della cittadina di Brunico, in Alto Adige. Dal 31 agosto al 2 settembre il centro storico è stato animato da artisti di diverse nazionalità: mimi, trampolieri, mangiatori di fuoco, musicisti hanno stupito e coinvolto il pubblico, riuscendo a creare immediate e divertenti situazioni di intesa anche con chi era lì "solo di passaggio", intento a fare shopping. Poteva capitare di incontrare due gangster in impermeabile ed occhiali (Cabs dalla Spagna) alla ricerca della loro vittima (e "temere" di venire identificati come tale, in un gioco di acchiapparella); oppure di ascoltare uno spiritoso motoretto accompagnare la propria camminata, e sentirsi seguiti da una banda musicale simpatica osservatrice (Mabo Band dall'Italia). Ci si imbatteva in una venditrice di verdura e nei dispetti e negli scherzi del suo carrettino di prodotti, ribelle e insubordinato (Caracho da Bolzano) o si faceva da modello per le fotografie d'arte di un grande maestro e dei suoi assistenti (Fotografis dalla Spagna). Oppure in strane creature, farfalle extraterrestri o pipistrelli stellari, che oltrepassavano sui trampoli la folla meravigliata e compivano ampie volute con enormi ali dai mille colori (Close Act dall'Olanda). Si poteva anche seguire lo spettacolo più classico, tipicamente circense e clownesco, dei giocolieri e degli acrobati, con i loro diversi attrezzi (clavette, cerchi, fune... e le loro gags (Polaris da Merano). Oppure si vedeva un gruppetto di bambini aiutare una tenera vecchina vestita di stracci colorati (la clown Barbara), portarle la borsa o l'ombrello per il mare (!). E la sera si poteva assistere a degli spettacoli di fuoco davvero impressionanti: salti alla corda infuocata, jonglerie di fiamme e combattimenti di personaggi di saghe nordiche fra luci di bengala e acrobazie. Un'esperienza spettacolare e cul-

turale molto forte, per chi ha avuto la fortuna di essere lì, purtroppo trascurata come essere dai circuiti ufficiali e istituzionali del resto della nostra penisola, assediata da produzioni teatrali, cinematografiche e televisive in cui si è perso il diretto coinvolgimento, anche fisico, del pubblico all'opera spettacolare ed emozionale che l'artista propone sul momento. Ci si congratula quindi con questa iniziativa altoatesina di Strassentheater, tra l'altro giunta alla sua seconda edizione: davvero un evento avanguardistico rispetto al panorama cui siamo comunemente abituati, nello spirito aperto ed innovatore di un'istituzione che finalmente con concepisce l'arte solo come ciò che maschera la propria inutilità e ripetitività dietro una patina di "valori" e un blasono di serietà. Rimane l'augurio che questa fresca ventata di spettacolo possa essere ospitata anche nel resto d'Italia, svecchiando le abitudini di certa intelligenza autocompiaciuta e coinvolgendo invece come fenomeno cultura e divertente (le due cose non devono essere in contraddizione!) un numero sempre maggiore di pubblico.

ziate culturali hanno offerto una grande varietà di proposte: l'attività sportiva della palestra di arti marziali (che si è preoccupata di coinvolgere direttamente il pubblico dei più piccoli con assaggi di "scontri" di judo); l'esposizione di quadri di gusto alcuni impressionista, altri fauve, altri ancora metafisico; le impegnate performance dal vivo dei coloratissimi studenti del liceo artistico (con la creazione sul momento di opere scultoree e pittoriche); l'allestimento di un circuito auto, ciclomotori e bici elettriche per tutta la giornata (progetto Infoambiente); un concerto musicale da parte di giovani esordienti (il gruppo "Mr. Lucky") e la presenza di diversi artisti di strada. Fra questi ricordiamo il prestigiatore dalla stupefacente abilità illusoria che ha affascinato non solo i più piccoli; il duo cabarettistico dei Manicomics (già estremamente famoso nelle scuole di Piacenza) che ha presentato alcune favole tradizionali reinterpretate da una mimica particolarissima, conubio di suggestioni poetiche disneyane e espressività alla Dario Fo, sulle note della spalla-violoncellista; il teatro di burattini (di cui rammarichiamo solamente la breve durata dello spettacolo); e soprattutto la meravigliosa performance del mangiatore di spade. Il sig. Marco Cardone ci vantiamo della sua origine italiana, sapendo che sono solo in 5 in tutta Europa gli artisti in grado di presentare un numero simile - ha lasciato a bocca aperta il suo numeroso pubblico con un escalation di prove: giochi col fuoco, esibizioni da "fachiro" su dei vetri spezzati e d'altro in fondo. Lo spettacolo di spade: l'uomo è riuscito ad ingoiare fino a 68 cm di lama (vedere per credere: assolutamente non truccata!). Il tutto presentato dall'artista stesso con simpatia e intelligenza, secondo una capacità di avvicinare, trattenere e affascinare il pubblico di altissimo livello, secondo la più nobile tradizione del vero teatro di strada. Tanto più se si considera il velo di freddezza e indifferenza che il pubblico di Piacenza, forse non abituato a queste iniziative di strada, ha riservato anche ai migliori di questi artisti.

Riteniamo così necessario congratularci con la brillante iniziativa avuta dal comune per questa mossa davvero innovativa e "coraggiosa", augurandoci che possa essere solo la prima di una lunga serie per la cittadina stessa, e un esempio per molte altre in tutta Italia.

Ministero dell'Istruzione  
Commissione Europea D.G. XI

Comune di Piacenza  
La città dei bambini

Giornata europea:  
**"In città senza la mia auto"**

Piacenza  
22 settembre 2000

La giornata europea del 22 settembre 2000, dal titolo "In città senza la mia auto", ha visto animarsi anche il centro storico della cittadina di Piacenza (fra p.zza Cavalli e p.zza Duomo). Le ini-

## Elezioni R.S.U.

13 - 16 dicembre

Nel prossimo mese di dicembre si dovrà votare in ogni scuola per eleggere le R.S.U. (Rappresentanze, Sindacali, Unitarie). Il risultato elettorale (i voti) verrà utilizzato dall'ARAN per aggiornare le rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, modificando il parametro percentuale riferito al solo conteggio delle deleghe. La nuova rappresentatività verrà calcolata facendo la media fra la percentuale dei voti riportati e quella espressa dalle deleghe.

Lista degli adempimenti più importanti:

- 1) raccolta di firme per la presentazione della lista;
- 2) designare entro il 3 novembre il rappresentante per la commissione elettorale delle scuole;
- 3) entro il 14 novembre presentare la lista tramite il 1° presentatore rappresentante;
- 4) esercizio del voto 13 - 16 dicembre.

Per le altre informazioni a riguardo rimandiamo alla circolare Provveditoriale sugli adempimenti consultabile in ogni scuola.

## Quale dirigenza nella scuola dell'autonomia?

In uno scenario che prefigura, almeno virtualmente, una serie di cambiamenti ad ampio raggio nell'assetto strutturale della scuola italiana - dopo l'entrata in vigore del Regolamento sull'autonomia - resta ancora del tutto aperto il problema della definizione del ruolo della dirigenza scolastica. Problema aperto in quanto rimane da precisare, in un contesto normativo mutato ed in continua evoluzione, quali siano i reali ambiti d'azione e le specifiche competenze dei capi d'istituto preposti alle istituzioni scolastiche autonome.

La politica scolastica degli ultimi anni ha volutamente mirato a creare, nei confronti di direttori didattici e presidi, una serie di aspettative (o di illusioni!) che - di fatto - si sono tradotte in una mancata riqualificazione professionale, in un mancato adeguamento del livello retributivo e in un accresciuto carico di lavoro e di responsabilità.

Il decreto legislativo 29/93, integrato dal decreto legislativo 59/98, ha istituito la qualifica dirigenziale per i capi d'istituto, attribuendo al dirigente scolastico "autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane", attraverso la "gestione delle risorse e del personale", organizzando "l'attività scolastica secondo i criteri di efficienza e di efficacia" e rispondendone "in ordine ai risultati".

Apparentemente i poteri gestionali assegnati al capo d'istituto sembrerebbero ampi, ma - in realtà - il legislatore ha appositamente configurato in modo ambiguo il ruolo del dirigente, usando un linguaggio vago ed impreciso (l'utilizzo di termini non propriamente giuridici, quali "coordinamento", "valorizzazione", "gestione delle risorse umane", "criteri di efficienza ed efficacia", ne è una prova evidente) senza che ad esso corrispondesse un chiaro e puntuale riferimento normativo. Ciò significa che mentre si riconosce nel dirigente scolastico il "principale promotore dei processi decisionali, organizzativi, gestionali, partecipativi e di crescita qualitativa" della scuola, si preoccupa poi di fare in modo che allo stesso dirigente non vengano forniti gli strumenti legislativi operativi per realizzare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica.

Un ulteriore elemento di conflittualità ed incertezza è dato dalla persistenza di organi collegiali che - in nome di un malinteso senso della democrazia - hanno finito per determinare solamente un appesantimento burocratico e un ostacolo al raggiungimento di quel livello di funzionalità che oggi ci si attende dal servizio scolastico statale. I meccanismi farraginosi e deresponsabilizzati degli organi collegiali continuano a costituire un fattore di rallentamento per una gestione efficace del servizio. Non si comprende, poi, come possa il dirigente scolastico essere l'unico responsabile "in ordine ai risultati" se i processi decisionali restano di competenza degli organi collegiali e se le possibilità di intervento su quanto viene realizzato sono estremamente ridotte.

E' qui appena il caso di ricordare che il contratto collettivo di lavoro dell'aerea dirigenziale, che dovrebbe definire competenze e ambiti operativi nonché gli aspetti retributivi, deve ancora essere approvato, mantenendo in un alone di incertezza le funzioni attribuite al capo d'istituto. Recentemente anche il Consiglio di Stato ha sottolineato come l'esercizio delle nuove competenze dirigenziali, previste nel quadro dell'autonomia, è collocato "in un contesto normativo che non è stato completamente adeguato al nuovo profilo professionale e alle connesse responsabilità".

Appare, allora, ancor più paradossale che, nel momento di maggiori cambiamenti per il sistema scolastico, gli unici ad essere sottoposti ad un'azione di analitica valutazione, da parte degli ispettori ministeriali, siano stati i dirigenti scolastici mentre nessuna valutazione è stata prevista per il personale docente e non docente.

In una fase di cambiamento così vasta come quella che la scuola italiana sta attualmente attraversando ci sembra fondamentale chiarire quale ruolo si vuole affidare ai dirigenti scolastici nella prospettiva di un'autonomia che, a dispetto dell'establishment ministeriale ancora legato ad una visione burocratica della scuola, si va sempre più consolidando. Se la figura quasi notarile del direttore didattico o del preside custode ed esecutore delle norme impartite dal superiore ministero può considerarsi ormai definitivamente superata, non va però sottovalutato il pericolo che ad

essa si sostituisca una figura professionale apparentemente diversa, ma in realtà assai simile. L'immagine di un dirigente "testimone e promotore delle nuove parole d'ordine" così come quella di "strumento con cui l'organizzazione presidia formalmente" il territorio scolastico non ci sembrano molto lontane da quelle del solerte custode dell'ordine stabilito. Sicuramente il dirigente scolastico dovrà essere portatore di una cultura organizzativa, indispensabile per muoversi nella continua evoluzione del sistema, e l'acquisizione di competenze manageriali risulta estremamente utile per poter affrontare la gestione sempre più complessa di un'istituzione scolastica. Ma, a nostro avviso, la caratteristica fondamentale del dirigente va ricercata nel suo essere "un uomo di cultura ricco di umanità" in grado di coniugare capacità organizzative e relazionali con un approccio di riflessione critica sulla funzione della scuola nella società. Se un posto centrale nella formazione professionale del dirigente è occupato "dalle competenze relative ai processi di comunicazione, alla soluzione di conflitti, alla formulazione di decisioni ed alla conduzione di itinerari e programmi di ricerca", un aspetto non marginale deve essere quello di elaboratore critico di cultura, di uomo che pone quesiti e promuove ragionamenti intorno al significato del fare scuola.

Nel profilo del dirigente emergono i tratti di una accresciuta competenza gestionale e di una meditata cultura pedagogica. Ciò nella prospettiva di una scuola aperta, ma non subordinata, alle nuove differenziate istanze sociali. Al dirigente spetta il compito di promuovere la progettualità della scuola in una dimensione - culturale prima che gestionale - di mediazione tra assetti pedagogici e richieste sociali.

Crediamo che questa sia una possibile strada, probabilmente marginale rispetto alle rotte prestabilite dell'autonomia ministeriale, con molti sentieri zig zag<sup>10</sup> e qualche ripida salita, ma certamente con spazi più originali di autentica libertà.

Roberto Santoni

Dirigente Scolastico

Circolo di Bassano Romano (VT)

<sup>1</sup> D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59.

<sup>2</sup> Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 integrato dal Decreto Legislativo n. 59 del 6 marzo 1998. Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21 e 16 della legge 15 marzo 1997 n. 59.

<sup>3</sup> BERLINGUER LUIGI, Verso l'autonomia, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale dell'Istruzione Elementare, Roma, 1997, vol. I, p. 7.

<sup>4</sup> Consiglio di Stato, adunanza della seconda sezione n. 1021/2000 del 26 luglio 2000.

<sup>5</sup> Circolari Ministeriali n. 312 del 21 dicembre 1999 e n. 18 del 18 gennaio 2000.

<sup>6</sup> ROMEI PIERO, Autonomia e progettualità. La scuola come laboratorio della complessità sociale. Firenze, 1995, p. 175.

<sup>7</sup> ROMEI PIERO, Guarire dal "mal di scuola". Motivazione e costituzione di senso nella scuola dell'autonomia, Firenze, 1999, p. 140-141.

<sup>8</sup> BOSELLI GABRIELE, Post-programmazione, Firenze, 1998, p. 56.

<sup>9</sup> SCURATI CESARE - CERIANI ANDREA, La dirigenza scolastica: vicende, sviluppi e prospettive. Brescia, 1994, p. 21.

<sup>10</sup> Cfr. ENZENSBERGER HANS MAGNUS, Zig zag. Saggi sul tempo, il potere e lo stile. Torino, 1999, pp. 5-25.

## CONVENTION DEL SINDACATO LIBERO

"LE NUOVE FRONTIERE DELLA PARTECIPAZIONE"

UNA RISPOSTA ESAUSTIVA A UN SINDACALISMO ESAUSTO

**L'Alternativa sindacale a confronto con Cultura Economia Politica**

**Sabato 23 Settembre 2000 - Ore: 9,30**

Moderatore

**Senatore G.P. Bettamio**

Programma

H. 9.30 Rodolfo Maestri Presidente Sindacato Libero	H. 15.00 Inizio lavori II sessione
H. 10.15 Scaramuzzino Prof. Agostino Segretario Nazionale FIS	H. 15.00 Palmarino Zoccatelli Coordinatore Nazionale Sindacato Libero
H. 10.35 Dott. Daniele Poggi Presidente Associazione RES AULICA	H. 15.30 DIBATTITO
H. 10.55 Carlo Viet Segretario Nazionale Sindacato Libero	H. 16.30 Prof. Giovanni Mariscotti
H. 11.15 Onorevole Valentina Aprea	H. 17.00 Prof. Giorgio Vittadini Presidente Compagnia delle Opere
H. 12.15 Prof. Renato Brunetta Docente di Economia del lavoro-Europarlamentare	H. 17.45 Rappresentante del quotidiano "Il Giornale"
H. 13.15 Chiusura lavori I sessione	H. 18.30 Onorevole Fabrizio Cicchitto
	H. 19.30 Conclusione dei lavori

Contattore: Tel. 0523.716430 - E-mail: [slibero@interfree.it](mailto:slibero@interfree.it) - [ernepiva@tin.it](mailto:ernepiva@tin.it)  
Home page: <http://slibero.interfree.it> Di prossima attivazione

Sede della convention:

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO - Via S. Eufemia, 12 - Piacenza

Si è svolto a Piacenza a cura del **Sindacato Libero** cui aderisce la **Federazione Italiana Scuola (F.I.S.)** l'atteso convegno. La notorietà degli oratori e l'attualità dei temi hanno suscitato un vivo interesse nella cittadinanza. La Convention si è conclusa con un **O.d.G.** indirizzato a tutte le forze politiche (che per esigenze di spazio non possiamo pubblicare) e con l'augurio che a breve l'iniziativa verrà riproposta in una città capoluogo di Regione.

## Meglio tardi...

stampa, autorevoli politici ed opinioni sia del governo che dell'opposizione, adoperano lo stesso linguaggio con riferimento all'istruzione e alla scuola: *produttività, standard di qualità, certificazioni* e contestualmente (in modo schizofrenico) *abolizione del valore legale del titolo di studio*, ci viene il dubbio che in una gara al sorpasso dell'idiozia si sia perso di vista, ciò di cui si sta parlando e conseguentemente ci domandiamo se le istruzioni e la cultura possano essere ricondotte agli stessi parametri dell'equazione: *fabbrica = scuola*. Ma per tornare al problema dell'istruzione pubblica statale riteniamo che anche su questo tema vi sono interventi di opinionisti e politici, ormai legittimati da una moda corrente a parlare di tutto (forti di una loro specifica cultura), che contribuiscono ad inquinare i termini del problema. Su tale delicato e fondamentale argomento sottoscriviamo le parole pronunciate dal Governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio in

occasione del convegno tenutosi sabato 7 ottobre presso l'Abbazia benedettina di S. Vincenza al Volturmo (Isernia) sul tema "il monachesimo nell'era della globalizzazione". Parlando delle riforme strutturali non più eludibili (tra cui quella delle pensioni), ha espressamente detto "che il governo dell'economia deve assicurare priorità all'occupazione e all'istruzione e quest'ultima non deve essere necessariamente solo statale, ma nemmeno va affidata completamente al mercato. L'istruzione è un bene pubblico ed il carattere del bene attiene alla sua natura e destinazione, ma non è detto che sia solo lo Stato a fornirlo... Nel contesto della nuova economia, l'investimento in istruzione è sempre più essenziale alla crescita, ed è il punto di forza per reggere la sfida della competitività a livello internazionale"

*Et de hoc satis.*

A. S.

## Schizofrenia politica nel Polo?

In questi ultimi tempi dobbiamo rilevare - con rammarico - che l'azione parlamentare del "Polo della Libertà" presenta spesso contrastanti se non opposte prese di posizione da parte dei singoli partiti (AN - CCD - F.I.), anche per ciò che attiene ai problemi della scuola. In relazione a tale problematica pubblichiamo la lettera di un lettore di Padova (Vittorio Papadia) che trae motivo per lamentarsi di questi comportamenti e in particolare segnala quello tenuto in occasione della votazione sul provvedimento che istituisce una nuova onoreficenza.

### L'Ordine Tricolore

La Camera dei deputati ha votato di recente, approvandolo a larga maggioranza, il provvedimento che istituisce una nuova onoreficenza, denominata Ordine Tricolore, che verrà conferita ai combattenti della seconda guerra mondiale. L'Ordine Tricolore verrà concesso, se il Senato confermerà il voto espresso dai deputati, "ai militari che hanno combattuto nell'Esercito italiano dal '40 al '45, a chi faceva parte delle formazioni partigiane e "gappiste" ed anche agli ex-prigionieri di guerra od internati nei campi di concentramento, oltre che ai mutilati ed agli invalidi di guerra", tutti riconosciuti "combattenti". Com'era prevedibile, da tale qualifica e di conseguenza dalla concessione dell'onoreficenza, sono stati esclusi i combattenti della RSI. A questo proposito Pietro Giannatasio - deputato di Forza Italia e primo firmatario del progetto di legge che prevede l'istituzione dell'onoreficenza - ha dichiarato: "Ai militari della Repubblica di Salò (sic!) non è mai stata riconosciuta la qualifica di combattenti, quindi non potevano rientrare tra i beneficiari del riconoscimento". Evidentemente l'ex-generale ed attuale deputato Giannatasio ignora che nel lontano 1954, e precisamente il 26 aprile di quell'anno, il Tribunale Supremo Militare ha emesso la sentenza n. 747, che riconosce ai soldati della Repubblica Sociale il diritto di essere qualificati belligeranti. Sentenza di eccezionale importanza che ha affrontato e risolto, con alto senso giuridico e storico, la dibattuta questione della legittimità della RSI ed ha ritenuto, nel contempo, di non riconoscere tale qualifica agli appartenenti alle formazioni partigiane, "perché non portavano distintivi riconoscibili a distanza né erano assoggettati alla legge penale militare". Mi chiedo: è mai possibile che nessuno abbia ricordato questo a Giannatasio e agli altri proponenti il progetto di legge? Spero che in sede di dibattito al Senato l'argomento venga affrontato da chi non ammette che siano traditi il diritto e la storia.

# Umanesimo del lavoro



Rivista di Filosofia (Storia, pedagogia e psicologia) diretta da Antonio Fede maggio - giugno 2000 - Spedizione in abb. post. art. 2 comma 20 Lettera B Legge 602/96 - Roma Romana

DIBATTITI DI STORIA E FILOSOFIA

## N. 20

maggio/giugno  
anno 2000

### INDICE

Del Direttore: Mario Tronti (sintesi tra ni... pag. 2	Filosofia: "L'Enciclopedia italiana" pag. 19
La Nazione dei patrioti e la Nazione dei nazionalisti pag. 3	di Gianni M. Pozzo pag. 25
Memoria consegnata alla Presidenza Consiglio di studi della Enciclopedia Italiana per il dizionario biografico degli Italiani - voce Gentile - a cura di G. Sassi pag. 5	di Lino Di Stefano (seccola parte) pag. 28
Compagnia di stampa - di alcuni giornali pag. 7	Ricordo di Basilio Mantamanno (attorno amministratore di Giovanni Gentile - di Riccardo Zaccaria pag. 30
Tra Caffarelli e Siano: diversi testi pag. 8	Artic. Suardi: La funzione della scuola e il ruolo dell'umanesimo estetico - di Luigi Tallarico pag. 33
Riflessioni sulla voce Gentile discesa nel concetto del 23 febbraio sul Dizionario biografico pag. 9	Attività parlamentare - di Giuseppe Spadaro pag. 36
A proposito di Filosofia della storia pag. 17	"Personalismo trascendentale e umanesimo" - di Eugenio Ballabio - di Giuseppe A. Spadaro pag. 39
C'era il creatore che ha tentato lo scorporo: qualifichiamo? Non sarà certo un gallo pag. 18	

Gentile fu eletto al Consiglio Comunale di Roma per la lista "Unione per le elezioni amministrative", che si appoggiava ad una lista di sinistra, il 31 ottobre 1920. Nel gennaio del 1921, venne nominato nella Commissione Consultiva per le Opere Pie: il 15 gennaio 1922 pronunciò un importante discorso inaugurando la Scuola di Cultura Sociale per i lavoratori e nel luglio 1922 fu chiamato al Comitato di Storia ed Arte (Assessorato).

<http://digilander.iol.it/umanesimoisg> (indirizzo provvisorio)

A.F.G.G.  
(Ist. studi gent.)

A cura della rivista di Filosofia e Storia diretta dal prof. Antonio Fede si è svolta il 23 giugno nella Sala delle Bandiere di Palazzo Valentini a Roma, in occasione dell'80° anniversario della elezione di Giovanni Gentile a Consigliere Comunale di Roma una conferenza sull'importanza e sul ruolo della rivista. Molti gli oratori intervenuti tra questi abbiamo notato: Gianni M. Pozzo, Luigi Tallarico, Lino Di Stefano, Lodovico Pace, Giuseppe Spadaro, Aldo Di Lello e Luigi Gagliardi.

## Come cambia il C.E.D.E.?

Il "Centro Europeo dell'Educazione" con l'emanazione del decreto legislativo n. 258/1999 che ne aveva previsto il cambiamento, si modifica in "Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione", anche alla luce del regolamento organizzativo approvato nel mese di settembre dal Consiglio dei Ministri. Molte perplessità sorgono a proposito di tale nuovo organismo specie alla luce degli ultimi avvenimenti (gradiremmo conoscere i nominativi del nuovo Consiglio d'Amministrazione), anche per la conferma nel nuovo ente del Prof. Vertecchi. Pubblichiamo sull'avvenuto cambiamento l'interrogazione parlamentare dell'On. Angela Napoli di AN

**Interrogazione a risposta scritta**  
**Al ministro dell'Istruzione - Per sapere - Premesso che:**

- il D.L.vo n. 258/99 ha sancito la trasformazione del CEDE (Centro Europeo dell'Educazione) in "Istituto di valutazione";
- il 15 settembre 2000 il

Consiglio dei ministri ha approvato il relativo regolamento attuativo;

- il CEDE da istituto autonomo è stato così trasformato ad ente pubblico a carico del contribuente;
- l'operazione costerà alcune decine di miliardi all'anno per pagare gli stipendi, sicuramente non bassi come quelli degli insegnanti, dei dipendenti e dei componenti del consiglio di amministrazione ai quali si aggiungereanno altri ricercatori inquadrati come dipendenti comandati;
- se il ministero della pubblica istruzione, che vanta circa un milione di dipendenti, abbia bisogno di un'ulteriore struttura, con stanziamento di danaro pubblico, che tra le varie finalità "avrà un'importante funzione di collegamento tra il sistema scolastico italiano e quelli degli altri Paesi europei";
- quale sarà l'incarico riservato nell'Istituto di valutazione a Benedetto Vertecchi, presidente del superato CEDE ed attento sostenitore delle riforme volute dal precedente Ministro della pubblica istruzione.

Roma, 28 settembre 2000

## Una precisazione

L'illustre Dario Antiseri, in un articolo di qualche tempo fa (cfr. Il Giornale del 16 luglio u.s.) richiama l'attenzione dei lettori su uno dei fenomeni, lo statalismo, che - a suo modo di vedere - avvelena la scuola italiana. A questo fine ricorre ad una serie di definizioni, con le quali, secondo una tendenza molto di moda, intende mettere k.o. l'avversario ricorrendo all'uso strumentale di certe parole, cui attribuisce - attraverso uno slittamento di senso - significato diverso da quello proprio. Basti come esempio l'uso del termine "corporativo", da cui discende "corporativismo" (visione corporativa dell'economia); nel linguaggio corrente di questi ultimi trent'anni il suo significato originario è stato completamente stravolto a favore di quello dispregiativo di "atto a difendere interessi di parte".

Ora, a nostro avviso, si ripropone la stessa ambiguità semantica con i termini "statalismo" e "centralismo", ai quali si attribuisce oggi una connotazione dispregiativa che di per sé essi non hanno, e che nel passato non hanno certamente avuto. "Statalismo", non può che significare "organizzazione centralistica dello Stato".

L'aggettivo "statale", che dà origine al termine, individua istituti pubblici di particolare rilevanza, che si occupano di beni o servizi di valore collettivo nazionale (quindi di interesse pubblico), ed è perciò che solo la collettività nazionale, cioè lo Stato in primis, se ne deve occupare.

Siamo dell'avviso che la gestione di ciò che appartiene all'identità nazionale non può essere lasciata in balia delle regole dell'economia di mercato (costi e ricavi), ma deve essere disciplinata (regolamentata) tenendo presenti anche altri parametri e saranno questi che infine condizioneranno la ratio delle scelte.

Il servizio statale è stato ed è una garanzia per il cittadino che vede l'attenzione dello Stato (cioè della collettività nazionale) in alcuni particolari settori (sanità, sussidiarietà, istruzione), di cui assume direttamente o indirettamente la gestione proprio perché ne riconosce l'importanza al fine di assicurare il beneficio in uguale misura a tutti.

È bene precisare inoltre che l'istruzione non è un servizio (nell'accezione di prestazione della quale il cittadino potrebbe non usufruire), ma l'istituzione privilegiata, attraverso la quale la Repubblica garantisce "il pieno sviluppo della persona umana".

Certo, in questi ultimi anni, per molte ragioni - e non tutte infondate - con la relazione semantica *pubblico=inefficienza, privato=efficienza* si è voluto indicare la degenerazione gestionale di un principio tuttora valido, ma non è detto che ci si possa affrancare da quest'esecrabile realtà con scelte che di fatto costituirebbero una rinuncia gravissima sul piano dei valori.

Siamo fermamente convinti che alcuni settori della vita collettiva, come quelli attinenti al diritto alla salute, alla formazione civile e sociale e alla giustizia, siano troppo delicati per essere affidati a chi persegue interessi privatistici e di profitto.

La scuola, in quanto statale, è istituzione che persegue fini riconosciuti primari dalla collettività nazionale, l'altra - quella confessionale o laica -, come rivela giustamente Antiseri, persegue finalità diverse (difesa delle specificità), quindi potrebbe esprimere un interesse generale rispettabile, ma non certamente primario. Concordiamo ancora e pienamente con Antiseri per quanto riguarda la funzione che la scuola privata svolge e i valori che essa può esprimere, ma il problema culturale sta proprio qui: la collettività nazionale, attraverso i propri istituti statali, ha il dovere di elaborare ed affinare la propria identità anche nel confronto con le minoranze (etiche, linguistiche, religiose) presenti sul proprio territorio, senza correre il rischio di essere sopraffatta, svilita, annullata (cfr. le recenti dichiarazioni del card. Biffi).

Questo, a nostro avviso, è il modo corretto d'impostare la questione del rapporto tra la scuola statale e scuola privata: la confusione strumentale dei termini (statale, pubblico, privato) genera equivoci ed attribuisce allo Stato, in un clima di evolutio-

Preside Giovanni Mariscotti  
Assessore alla Pubblica Istruzione

## Il problema delle minoranze etniche a Trieste e Bolzano

Oltre all'articolo del collega Bruno Benevol di Trieste, riteniamo utile pubblicare la lettera aperta di un esule istriano apparsa il 1° ottobre sul quotidiano "Libero". A latere di questa problematica c'è da dire che la 1ª audienza del processo - atteso da cinquant'anni - sugli autori delle stragi delle foibe. Su tale specifico argomento vi è da prendere atto di una denuncia contenuta in una interrogazione dei senatori di Alleanza Nazionale Antonio Serena e Paolo Danieli, i quali chiedono ai ministri Del Turco e Bianco di verificare la legittimità della pensione concessa ad alcuni infoibatori.

Con riferimento a Bolzano vi è registrato che il Senato ha dato via libera al disegno di legge costituzionale che stabilisce il nuovo sistema elettorale per le cinque Regioni a Statuto speciale, senza tener debito conto che alcune di queste norme avranno un impatto disastroso per la comunità italiana nell'Alto Adige. Anche su un altro provvedimento all'esame della Camera sul problema del Federalismo molti deputati hanno votato un emendamento volto a cancellare il Commissario e del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano tanto che l'ex Commissario Mario Urzi intervistato ha detto: "il voto favorevole espresso all'emendamento oltre a dimostrare superficialità non ha tenuto nel debito conto delle conseguenze per il delicato assetto autonomistico delle due provincie".

### Tutela della minoranza? Quale

Alla vigilia d'importanti scadenze parlamentari come la Legge Finanziaria scaturiscono altri, impellenti appuntamenti come quello della riforma elettorale, oppure del federalismo, da varare con un ennesimo "colpo di mano" prima della scadenza del mandato (fatto o vanto da chi, poi?). Ma la maggioranza degli italiani non ha fatto in tempo ad accorgersi che il Parlamento sta per varare un'altra riforma (già approvata da uno dei due "rami") sul bilinguismo nelle zone di frontiera.

Non bastavano cioè la recente legge di "tutela" delle minoranze sparse in tutto il Paese, oppure le più di duecento leggi, norme, regolamenti, già esistenti a "protezione" di quella slovena, ad esempio, nel Nord-Est. Si è scartata a priori, infatti, l'ipotesi più "economica", e cioè quella di riassumerle in una sola "legge quadro".

Uno dei casi più eclatanti cui si riferisce in particolare il modello di legge è la Venezia Giulia (con Trieste) dove, da sempre, esiste una componente della popolazione di etnia slovena. Il problema sta proprio nel fatto che questa non è la sola etnia minoritaria di tale regione (che non è solo: "Friuli") e che queste "attenzioni" particolari del governo italiano non hanno alcuna reciprocità dalla parte opposta (oltre il confine) la quale, pur avendo la "promessa" di far parte dell'UE, non ha ancora, di fatto, provveduto normativamente al libero accesso, per esempio alla proprietà immobiliare, agli "stranieri" europei e, in particolare, agli italiani o, meglio, agli esuli istriani e dalmati (e ai loro eredi) che non lasciando i loro beni, le terre e le case non ancora distrutte o confiscate dai partigiani di Tito dopo il '45, quando essere di nazionalità italiana, in quelle terre, equivaleva ad una condanna, spesso eseguita con la morte senza processo o, comunque, con indicibili sofferenze, matramenti ed umiliazioni.

Da più di cinquant'anni questi attendono invano di essere risarciti adeguatamente o di avere la possibilità di recuperare tali beni, invero solo alla vista stessa.

L'ex-Yugoslavia non è mai andata al di là della prima rata di quei centodieci milioni di dollari stabiliti all'epoca della Commissione Internazionale quale risarcimento; e, dopo essere passati indenni attraverso Memorandum, Osimo I° e Osimo bis, ora, nel 2000, il ministro Dini e il senatore Camerini suggeriscono al Governo Italiano la necessità "urgente" (prima della scadenza della legislatura), di pagare esso stesso l'indennizzo agli ex proprietari. In altre parole: sarebbe il contribuente italiano, a pagare i beni "rubati" più di 50 anni or sono dai comunisti titini.

Come se non bastasse, ora, in tutta la Venezia Giulia, si vorrebbe istituire il bilinguismo in modo che in tutti gli uffici, enti pubblici, persino nelle pattuglie di polizia si potrebbe reclamare il diritto ad un interprete bilingue, privilegiando quindi solo chi lo è già, cioè gli sloveni di madrelingua (non: croati, albanesi, ungheresi, serbi, ecc.) ed imporre alla maggioranza italiana, specie ai giovani, di imparare non solo l'italiano ed una lingua straniera, ma anche una terza; cioè oltre all'inglese, per la sua diffusione per esempio, anche lo sloveno che in tutto il mondo sarà parlato sì e no da un paio di milioni di persone, (spesso anche male) cioè da un gruppo che non arriverebbe a popolare una città come Milano o Barcellona, che non sono nemmeno capitali di Stato!

Con ciò non si fa che andare contro la democrazia, contro la maggioranza, contro l'identità del Nostro Paese, per alimentare il

Nazionalismo (quello sì) altrui, che ha atteso decenni per prendersi la sua rivincita senza dare mai nulla in cambio. L'Italia ha sempre ceduto: l'Istria, Fiume e la Dalmazia prima; la zona "B" poi, ecc. ma non ha mai "ricevuto" niente. Anzi, in questi luoghi rimuovono le tombe italiane dai cimiteri, le tabelle bilingue e ora, incoraggiati dal nostro atteggiamento, reclamano la restituzione di beni, anche immobili, sloveni (!) in territorio italiano, a Trieste! E non: campetti di radichchio, ma palazzi interi, e in pieno centro cittadino!

Bruno Benevol

### Su, contiamo anche gli sloveni...

Caro direttore, mi permetta di sollevare qualche obiezione su una legge che la Camera ha approvato da poco tempo, quando il caldo era ancora asfissiante. Voglio sperare, che i nostri parlamentari si siano distolti e, per stanchezza o sfiducia da causa, abbiano apposto una legge così strampalata. Si tratta della Legge di tutela della minoranza slovena, legge che danneggia gli italiani residenti in quel che resta della Venezia Giulia ma anche nel Friuli. In questa legge si afferma che essa è conforme ai diritti dell'uomo, alla Costituzione italiana e alle Convenzioni internazionali ed è ispirata da Convenzioni europee.

Ma già la "Carta europea per le lingue regionali o minoritarie", del 1992, prevede che una minoranza linguistica, per essere riconosciuta, debba essere censita. La sua tutela, sia nel sistema scolastico che in quello giudiziario, anche penale, dev'essere concessa se il numero (degli utilizzatori) della lingua regionale o della minoranza "è considerato sufficiente" (termine ripetuto 4 volte), "se lo giustifica" (termine usato due volte). Un concetto analogo è affermato dalla "dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze linguistiche o etniche, religiose o linguistiche" approvata nel febbraio 1992 da un'apposita commissione delle Nazioni Unite.

E la "Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali" del febbraio 1995, firmata da 22 stati europei, tra cui Italia e Slovenia, garantisce a ogni appartenente a una minoranza nazionale il diritto di eguaglianza davanti alla legge. Ma il legislatore deve sapere "quali persone appartengono alla minoranza... dove hanno la residenza... quante sono...". Nessuno nega agli sloveni il diritto di esprimersi nella loro lingua, di avere le proprie scuole. Essi hanno già tutto, l'hanno ottenuto, in 50 anni, con oltre cento tra leggi, decreti e regolamenti. Dal censimento del 1971 risulta che, in quell'anno, a Trieste erano il 5,72 per cento della popolazione e l'8,23 per cento nella provincia, che include Comuni bilingui, già dotati di completo bilinguismo. Da allora gli sloveni sono riusciti a non farsi più contare, mentre sarebbe utilissimo sapere quanti sono realmente. Forse, con un po' di buona volontà, il Parlamento potrebbe far in modo che per il censimento del 2001 si contino (con la domanda sulla lingua d'uso) anche gli sloveni (e tutti gli altri stranieri) vista la crescente immigrazione clandestina).

Nella Jugoslavia di Tito prima e oggi in Slovenia e Croazia le minoranze nazionali sono state sempre censite. In Italia invece la comunità slovena resta un neoplasma, di consistenza indefinita. E tuttavia riesce ad ottenere dal Parlamento italiano (o a strappargli una legge di ampia tutela, ricca di privilegi, destinata ad un numero imprecisato di cittadini a danno della maggioranza italiana).

Un esule istriano, Trieste



Martedì 13 giugno si è tenuto il Seminario di studio: "Progetto Lingue 2000 - un anno di esperienze" organizzato dal Direttore Generale Giuseppe Cosentino del Ministero della Pubblica Istruzione, presso l'Accademia di Ungheria (Palazzo Falconieri) a Roma.

Al seminario hanno preso parte il ministro Tullio De Mauro, i sottosegretari Silvia Barbieri e Giovanni Manzini, nonché Paul Holdsworth della D.G. Istruzione e cultura, politiche linguistiche della Commissione europea e Johanna Panthier del dipartimento lingue moderne del Consiglio d'Europa.

Il seminario, in continuità con l'iniziativa analogica tenuta nel mese di giugno 1999, ha avuto l'obiettivo di far conoscere e illustrare i dati relativi al primo anno di realizzazione del "Progetto Lingue 2000" in tutte le scuole italiane, dalla materna alla secondaria superiore, le linee di orientamento per la formazione dei docenti coinvolti, e le azioni di supporto sviluppate sul territorio.

Nel corso del seminario vi sono state diverse comunicazioni da parte delle associazioni professionali, degli enti culturali e dell'editoria, per la Federazione Italiana Scuola (F.I.S.) ha preso la parola il prof. Agostino Scaramuzzino che dopo aver svolto un breve intervento ha consegnato alla Presidenza una memoria scritta.

Per completezza d'informazione, segnaliamo la lettera circolare n. 195 del 3 agosto 2000 della Direzione Generale dell'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale - Coordinamento Nazionale per l'Autonomia, che disciplina il piano degli interventi per l'anno scolastico 2000-2001 per il potenziamento e l'arricchimento dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere.

### Interrogazione parlamentare

"Tra i beneficiari delle 29.149 pensioni erogate dall'Inps a cittadini della ex Jugoslavia, per una spesa di circa 200 miliardi all'anno - si legge nell'atto parlamentare -, si annidano alcuni responsabili della pulizia etnica operata dai partigiani del maresciallo Tito contro gli italiani, alla fine della seconda guerra mondiale.

Vi è anche tale Nerino Gobbo, responsabile di Villa Segrè a Trieste, luogo di tortura delle milizie titine, già denunciato dalle autorità alleate e condannato in contumacia a 26 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Trieste". "E' scandaloso - aggiungono i senatori di An - che né le inchieste della magistratura, né le numerose interrogazioni parlamentari siano riuscite a fermare questo vergognoso oltraggio alle migliaia di italiani "spariti" nelle foibe, mentre il governo italiano - osservano i senatori di An - avrebbe sborsato, in cinquant'anni, una cifra superiore ai 5.000 miliardi di lire per l'erogazione di tali pensioni. Ci aspettiamo finalmente un'azione di giustizia e di equità, anche nei confronti dei 350mila istriani, fiumani e dalmati che furono costretti ad emigrare, abbandonando le loro terre, le loro case e, spesso, i loro cari, nei territori occupati dai partigiani titini".

### Alto Adige solo A.N. boccia il nuovo statuto speciale

Il disegno di legge costituzionale che stabilisce il nuovo sistema elettorale per le cin-

que Regioni a Statuto Speciale è stato approvato dal Senato e contro la riforma ha votato An "per ribadire", spiega la senatrice Adriana Pasquali, "l'italianità dell'Alto Adige e difendere la comunità italiana svedesina che, ormai, si allea all'ultima alveolata. Tenuto conto della soluzione per gli statuti della Sicilia, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, avremmo anche potuto esprimere un voto favorevole ma è decisamente inaccettabile quanto governo e maggioranza hanno voluto per lo statuto del Trentino-Alto Adige, pagando un tributo alla Svp con l'affossamento della Regione".

Sin dall'inizio - ha spiegato la capogruppo di An in commissione Affari costituzionali - ci siamo trovati di fronte alla totale blindatura del testo a qualsiasi emendamento. Nella votazione ai voti della maggioranza si sono aggiunti i voti di alcuni esponenti del Centrodestra favorevoli alle nuove regole per la Sicilia e la Sardegna. Nelle due isole, infatti, si avrà l'elezione diretta del presidente della Regione già dal prossimo appuntamento elettorale, ma che nulla toglie alla giusta battaglia che An conduce sulla vicenda Trentino Alto Adige.

La nuova legge stabilisce che le Regioni a statuto speciale scelgano il proprio sistema elettorale, ma, in via transitoria, è prevista l'elezione diretta del presidente della Regione, tranne che per il Trentino e la Valle d'Aosta, le due Regioni dove deve essere presentato Linguisti.

# Disposizioni applicative D.L.

## Circolare Ministeriale n. 206 Roma, 30 agosto 2000

Oggetto: **Decreto Legge 28 agosto 2000, n. 240 - Assunzione supplenti temporanei a titolo provvisorio da parte dei dirigenti scolastici.**

Si fa seguito alla C.M. n. 205 di pari data, per richiamare l'attenzione sull'art. 1, comma 5 del decreto legge datato 28 agosto 2000, n. 240, che detta norme per garantire l'immediato avvio dell'anno scolastico.

La prioritaria finalità delle norme sopracitate è quella di assicurare, seppur in via provvisoria, l'immediata assegnazione di personale, sin dall'inizio delle lezioni attraverso la conferma, nella stessa istituzione scolastica, di chi vi ha prestato servizio nel precedente anno scolastico.

A tal fine i dirigenti scolastici, nelle more delle operazioni di assegnazione definitiva del personale scolastico, sia a tempo indeterminato che determinato, sulle relative disponibilità per l'a.s. 2000/2001, sono autorizzati, per la copertura dei posti disponibili, ad assumere sin dai primi giorni di lezione, i supplenti temporanei necessari che rimarranno su tali posti finché non vi assuma servizio il personale di ruolo o supplente assegnato dalle SS.LL. Tenuto conto che le nuove graduatorie di istituto - da costituire ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e secondo il relativo Regolamento attuativo, adottato con D.M. 25 maggio 2000, per quanto concerne il personale docente ed educativo e con Regolamento in corso di perfezionamento per quanto concerne il personale A.T.A. - non risulteranno approvate in tempi utili, i dirigenti scolastici provvederanno alla copertura immediata dei posti disponibili confermando prioritariamente, a titolo provvisorio, il personale che ha prestato servizio nell'istituzione scolastica nell'a.s. 1999/2000 quale supplente annuale o quale supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche, quest'ultimo anche assunto in base alla graduatoria di istituto per disponibilità non superiori a sei ore settimanali, relativamente al medesimo insegnamento o posto per il quale permanga la disponibilità. Ciò anche nel caso in cui, per effetto del dimensionamento della rete scolastica, siano venuti a verificarsi mutamenti nell'assetto organizzativo delle istituzioni. Il personale che non accetti la conferma non incorre in alcuna sanzione.

Rispetto alle situazioni di disponibilità, di qualsiasi entità oraria, così come nei casi in cui i posti disponibili siano inferiori agli aventi titolo a conferma, si privilegia comunque il personale avente migliore collocazione nelle posizioni di graduatoria riferite all'anno scolastico 1999/2000.

In carenza di personale da confermare e per le eventuali ulteriori disponibilità, i dirigenti scolastici conferiranno, in via provvisoria, supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto vigenti nell'a.s. 1999/2000, attingendo nei casi di necessità, ivi concluso quello di inesistenza di graduatorie per alcune categorie di personale (ad esempio le scuole il cui personale ATA era fino all'anno precedente fornito dagli Enti Locali) dalle graduatorie di circoli o istituti vicini. In base alle predette graduatorie saranno altresì disposte, fino alla definizione delle nuove graduatorie di circolo e di istituto, le sostituzioni del personale temporaneamente assente.

Poiché le operazioni di assegnazione definitiva di personale per l'anno scolastico 2000/2001 possono avvenire in tempi diversi, la cessazione degli effetti delle supplenze temporanee attribuite a titolo provvisorio riguarderà il personale che occupa provvisoriamente i posti interessati da dette operazioni secondo un ordine inverso a quello indicato nei due commi precedenti.

Le operazioni di conferma e di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto precedentemente vigenti avvengono sulla base delle posizioni giuridiche instauratesi nell'a.s. 1999/2000 e non tengono conto, nella fase in cui si collocano, della circostanza che il personale interessato può, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2000/2001, aver mutato la provincia in cui intende conseguire rapporti di lavoro a tempo determinato.

Le presenti disposizioni si applicano anche al personale A.T.A. - ivi incluso quello a suo tempo nominato dagli Enti Locali, ovvero assunto attraverso i Centri

territoriali per l'impiego - per il quale i dirigenti scolastici provvederanno all'immediata copertura dei posti disponibili in relazione alle effettive esigenze operative dell'istituzione scolastica e tenendo conto delle disposizioni limitative in materia di dotazione organica contenute nell'art. 8, commi 1 e 2, del D.M. n. 201 del 10 agosto 2000, riguardanti le scuole ove sono utilizzati soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e le scuole ove il servizio di pulizia sia espletato da personale estraneo all'amministrazione per effetto di contratti di appalto.

Il personale confermato o nominato supplente temporaneo a titolo provvisorio ai sensi delle presenti disposizioni rientra nella disciplina dell'art. 40, comma 9, della legge 27.12.1997 n. 449 ai fini del pagamento della retribuzione da parte dei competenti Dipartimenti Provinciali del Tesoro. I dirigenti scolastici, non appena ultimate le operazioni di attribuzione di supplenze temporanee a titolo provvisorio di cui alla presente circolare, ne danno immediata comunicazione al SIMPI, al fine di assicurare, da un lato, la retribuzione al personale interessato e di consentire, dall'altro, alle SS.LL. la più tempestiva applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso del comma 5 dell'articolo 1 del precitato Decreto Legge per il quale si fa riserva di ulteriori istruzioni. Si sottolinea l'esigenza che le SS.LL. procedano, comunque, con il massimo impegno, alla definizione delle operazioni relative alle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, e alla completa compilazione delle graduatorie permanenti al fine di assegnare, quanto prima possibile, il personale che presterà servizio fino al termine dell'anno scolastico, ovvero delle attività didattiche.

Si pregano le SS.LL. di voler diramare la presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, altresì, che la stessa viene diffusa attraverso la rete Intranet.

Il Ministro De Mauro

## Circolare Ministeriale n. 220 Roma, 27 settembre 2000

Oggetto: **Decreto Legge 28 agosto 2000, n. 240**

Si fa seguito alle istruzioni già impartite con CC.MM. nn. 205 e 206 del 30 agosto 2000, per fornire ulteriori direttive e chiarimenti in ordine ad alcune problematiche connesse al corretto svolgimento del presente anno scolastico in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240.

Dopo aver espletato le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria di cui ai relativi Contratti Collettivi Decentrati a livello nazionale e provinciale, le SS.LL., in presenza di graduatorie concorsuali e/o scaglioni di graduatorie permanenti definitivamente approvati entro il 31 agosto 2000, procederanno alla copertura dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato - nella misura che sarà quanto prima definita con Decreto del Presidente della Repubblica - con contestuale assunzione di servizio del personale nominato e, successivamente, sui posti residui procederanno all'individuazione degli aventi titolo alle supplenze annuali e alle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento delle medesime graduatorie permanenti.

Quest'ultima operazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, del citato D.L. n. 240/2000, può avvenire, anche sulla base di scaglioni di graduatoria non definitivi, sulla base cioè di graduatorie di fascia che, sia pure in attesa dell'espletamento delle procedure di sessione riservata di abilitazione di cui all'O.M. n. 33/2000, siano tuttavia già verificate e integrate a seguito dei reclami e dei provvedimenti adottati in sede di autotutela da parte delle SS.LL.. Lo scorrimento dei predetti scaglioni riguarderà i soli candidati che abbiano già pienamente superato la sessione riservata di abilitazione; in tale fase rimarranno, pertanto, prive di efficacia le posizioni di coloro che, pur inclusi nei predetti scaglioni secondo le disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2000, non hanno ancora conseguito l'abilitazione ovvero le posizioni di coloro la cui abilitazione risulti ancora gravata da riserva.

E' evidente, pertanto che, per pervenire ad una gestione tempestiva ed efficace delle operazioni predette, le SS.LL. avranno cura di accelerare al massimo sia le operazioni di rettifica ed integrazione degli scaglioni in questione sia le procedure relative all'espletamento delle sessioni di abilitazione ancora da definire ai sensi dell'O.M. n. 33/2000.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del citato D.L. 240/2000 - intese ad assicurare, in funzione del prioritario diritto all'istruzione, la massima continuità didattica agli allievi - sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato si opererà confermando, esclusivamente nell'ambito della medesima provincia, il personale avente titolo per la posizione occupata nella relativa graduatoria, sulla medesima sede su cui stia eventualmente prestando servizio a titolo provvisorio secondo le istruzioni già impartite con la C.M. n. 206 del 30 agosto 2000.

Alle predette operazioni di conferma, che precedono le analoghe operazioni di assunzione nei riguardi di personale non soggetto alla conferma medesima, si dà luogo esclusivamente nei casi di identità tra il posto o la cattedra su cui il personale sta prestando servizio a titolo provvisorio e quello su cui ha titolo all'assunzione, salvaguardando anche le aspettative degli aspiranti in relazione al posto o cattedra loro spettante in base ai diritti di graduatoria; ciò comporta che le conferme saranno disposte per posti con pari orario settimanale e pari durata a quello spettante.

Nei casi, invece, in cui non sia possibile procedere alle assunzioni in ruolo con immediata presa di servizio del relativo personale, in quanto le graduatorie concorsuali e/o permanenti di cui sopra non risultino approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2000, le SS.LL. effettuate le operazioni di sistemazione del personale di ruolo, disporranno direttamente le assunzioni a tempo determinato, anche sulla base degli scaglioni di graduatorie non definitivi, per la copertura di tutti i posti disponibili, sia destinati alle assunzioni in ruolo che alle supplenze con le medesime modalità e criteri precedentemente illustrati.

Non appena approvate definitivamente, entro il 31 marzo 2001, le relative graduatorie concorsuali e/o permanenti finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato, si procederà alle conseguenti immissioni in ruolo con effetti giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, per quanto riguarda la scuola secondaria, le operazioni precedentemente descritte non devono necessariamente attendere la contemporanea situazione operativa per tutte le classi di concorso ma le SS.LL. possono via via procedere quando si verifichi lo stato di operatività per insegnamenti ricondotti al medesimo ambito disciplinare ovvero a gruppi affini di materie.

Per la gestione delle ore di insegnamento disponibili in classi collaterali e non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, si confermano le apposite istruzioni già impartite al riguardo dall'art. 11 dell'O.M. n. 208 del 30 aprile 1998; gli spezzoni di ore non superiori a sei ore settimanali che non siano stati utilizzati per la costituzione di cattedre-orario rimangono, pertanto, nella gestione dei dirigenti scolastici che dispongono per la loro definitiva copertura per l'anno scolastico in corso, attribuendoli, nei casi previsti, al personale di ruolo già in servizio, sia per completamento dell'orario obbligatorio, sia come incarico aggiuntivo e infine, provvedendo all'attribuzione delle relative supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica in base alle nuove graduatorie di istituto - che saranno quanto prima disponibili sia pure con riguardo ai soli candidati inclusi nelle graduatorie permanenti - in sostituzione dell'eventuale personale nominato a titolo provvisorio secondo le indicazioni della C.M. n. 206/00.

La procedura automatizzata per la predisposizione del piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione per l'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche in base alle graduatorie permanenti, prevista dall'art. 3 del Regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo approvato con D.M. 25 maggio

2000, n. 201, non è operativa per il presente anno scolastico in relazione ad una gradualità di attuazione già affermata nell'art. 9, comma 1, del precitato Regolamento.

Le SS.LL. disporranno, pertanto, le convocazioni degli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti ai fini del conseguimento delle predette supplenze secondo le consuete modalità operative già illustrate nell'O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994 e nelle annuali Circolari di inizio anno scolastico, assicurando la massima pubblicità preventiva del calendario delle operazioni da cui risulti il quadro complessivo delle disponibilità al momento risultanti. Le SS.LL., inoltre, provvederanno autonomamente alla fissazione di termini e modalità per la presentazione da parte degli aspiranti di un modello di delega a terzi ovvero per l'accettazione preventiva del rapporto di lavoro a tempo determinato.

La inapplicabilità della procedura di cui al predetto art. 3 del Regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo comporta anche analogha inapplicabilità, limitatamente al corrente anno scolastico, delle sanzioni connesse alla rinuncia alla proposta di assunzione a tempo determinato formulata in base alle graduatorie permanenti di cui all'art. 8 del Regolamento medesimo. Nei casi, pertanto, in cui l'aspirante sia destinatario di più proposte di assunzione per diversi insegnamenti, le eventuali rinunce sono prive di effetti sanzionatori; rimane comunque fermo il vincolo, contenuto nelle precedenti disposizioni in materia, per cui l'aspirante che abbia accettato una proposta di assunzione relativa ad una supplenza annuale non ha più titolo ad altre proposte di assunzione per altre graduatorie permanenti anche se relative ad altri ordini e gradi di istruzione.

In relazione a specifiche problematiche ed a quesiti pervenuti si precisa, inoltre:

a) Anche il personale docente privo di titolo di specializzazione che nell'anno scolastico precedente abbia prestato servizio quale supplente annuale o supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche su posti di sostegno ha titolo a usufruire dei provvedimenti di conferma a titolo provvisorio sui medesimi posti di sostegno, ove disponibili, secondo le disposizioni di cui alla C.M. n. 206/00. Ovviamente nelle fasi di assunzione a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con carattere e definitivo per l'anno scolastico in corso, le assunzioni per la copertura dei posti di sostegno - secondo il principio generale enunciato all'art. 1, comma 3, del regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo emanato con D.M. n. 201 del 25.5.2000 - riguarderanno i soli aspiranti in possesso del prescritto titolo di specializzazione e, pertanto, il personale privo di tale titolo non potrà ottenere definitiva conferma sui posti di sostegno sui quali stia eventualmente prestando servizio a titolo provvisorio ove nelle graduatorie dell'istituto in cui si verifica la disponibilità del posto vi siano aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione.

b) L'utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto vigenti nell'anno scolastico 1999/2000, per la quale sono state fornite istruzioni con la C.M. n. 206/00, avviene secondo le posizioni di graduatoria risultanti all'inizio del predetto anno scolastico, e, quindi, non tenendo conto degli eventuali declassamenti di posizione avvenuti nel corso del precedente anno scolastico in applicazione delle sanzioni previste dall'O.M. n. 371/94 nei casi di rinuncia alle proposte di assunzione.

c) Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 401 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, così come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della legge 3.5.1999, n. 124, le graduatorie permanenti sono utilizzate soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui alla legge 6.10.1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20.5.1982, n. 270. Le relative proposte di assunzione sono formulate con precedenza nei riguardi dei candidati eventualmente inclusi nelle graduatorie predette secondo l'ordine di graduatoria con cui figurano nelle graduatorie medesime.

d) Le operazioni di assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso

di Strumento Musicale nella scuola media possono essere immediatamente disposte, tenuto conto che per tale classe di concorso il contingente di posti utili a tal fine risulta già determinato con D.M. n. 104 dell'8 aprile 2000.

e) Si richiama, infine, l'attenzione sul divieto posto dalla normativa vigente allo spostamento del personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'attività didattica che, per l'anno scolastico in corso, con riferimento alle regioni che iniziano più tardi, è fissato per l'11 ottobre 2000.

Tale divieto di spostamento è previsto per il personale destinatario delle procedure di utilizzazione e per il personale che all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato si trovi già in servizio, sia con contratto a tempo indeterminato per lo stesso tipo di posto o altro tipo di posto nella stessa o in altra provincia, sia con contratto di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche con trattamento economico intero. Per il personale in questione, fatti salvi gli effetti giuridici della nuova assunzione a tempo indeterminato che decorrono dal 1° settembre 2000, il raggiungimento della sede avverrà con effetto 1° settembre 2001, con eccezione del personale con contratto sino al termine delle attività didattiche per il quale il raggiungimento della sede e i relativi effetti economici avverranno dal 1° luglio 2001.

Il personale con contratto di supplenza temporanea a titolo provvisorio ai sensi delle istruzioni di cui alla citata C.M. n. 206/00 è comunque sostituito dal personale avente titolo alle utilizzazioni e alle assunzioni con presa di servizio immediata, secondo le disposizioni precedentemente impartite.

Per quanto concerne il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, si ritiene utile fornire specifiche, ulteriori istruzioni in ordine ad alcune problematiche ed ai quesiti pervenuti, di seguito evidenziati:

1) In caso di graduatorie di istituto prive di aspiranti, i dirigenti scolastici conferiranno supplenze temporanee, utilizzando le graduatorie di circoli o di istituti vicini, ove possibile, del medesimo tipo e nell'ordine: distretto, distretti vicini nell'ambito dello stesso comune, comuni vicini; in subordine, in caso di esaurimento delle predette graduatorie, utilizzando le graduatorie provinciali, secondo le modalità da concordare con il Provveditore agli Studi competente.

Nell'ipotesi di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, per il profilo di collaboratore scolastico, prima di rivolgersi ai centri territoriali per l'impiego, i dirigenti scolastici conferiranno le nomine temporanee a coloro che si sono dimessi prima della maturazione del 120° giorno di lavoro, per non perdere l'anzianità nelle liste di collocamento o che siano stati licenziati o infine che nell'anno scolastico 1999/2000, abbiano prestato servizio nella stessa scuola per almeno 30 giorni.

2) Non si dà luogo a conferma o nomina temporanea su posti disponibili per il profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi che, in attesa della relativa copertura con personale di ruolo, sono sostituiti con le modalità di cui all'art. 51 del C.C.N.I.. Qualora non sia possibile provvedere secondo dette procedure, per il corrente anno scolastico, i dirigenti scolastici sono autorizzati a conferire le supplenze temporanee agli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti.

3) Le riserve di posti in favore di categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, e la riserva del 30% a favore degli addetti ai lavori socialmente utili di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 non si applicano per il conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto.

Con successivo provvedimento saranno diramate istruzioni per le operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, e per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, a norma dell'art. 1, comma 6 del Decreto Legge 28 agosto 2000 n. 240.

Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche rappresentando, altresì, che la stessa viene diffusa anche attraverso la rete INTRANET.

Il Ministro De Mauro

## Astensione obbligatoria

Il periodo diventa flessibile: si potrà andare in maternità anche all'8° mese

C.M. 5 settembre 2000 - prot. 3497/DM

**Art. 12 legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni in materia di flessibilità dell'astensione obbligatoria, nel periodo di gestazione e puerperio della donna lavoratrice**

Si fa riferimento alla nota n. 21092/B13 del 23 agosto 2000 riguardante l'oggetto. In relazione al quesito formulato, si fa presente che, con circolare n. 43 del 7 luglio 2000 che si allega in copia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 12, comma 2; della legge 8 marzo 2000, n. 53, la norma che consente alle lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto, è immediatamente applicabile in presenza dei presupposti elencati nella circolare suddetta.

Al fine del rilascio della prevista certificazione sanitaria, la circolare in questione ha chiarito inoltre che il richiamato art. 12 legge n. 53/2000 non ha introdotto una nuova specifica ipotesi di sorveglianza medica, ma prende in considerazione le situazioni lavorative per le quali è già richiesta, obbligatoriamente, una sorveglianza sanitaria sul lavoro.

C.M. Lavoro 43 - 7 luglio 2000

**Art. 12 legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni in materia di flessibilità dell'astensione obbligatoria, nel periodo di gestazione e puerperio della donna lavoratrice**

L'art. 12, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entrata in vigore il 28 marzo 2000, ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 - lett. a) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, posticipando un mese dell'astensione in una parte del periodo successivo al parto.

L'articolo dispone, inoltre, al comma 2, che con successivo decreto interministeriale dovranno essere individuati i lavori per i quali è escluso l'esercizio della predetta facoltà.

Ciò premesso, questo Ministero, di intesa con il Ministero della Sanità e con il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritiene che, nelle more dell'emanazione di detto decreto, il ricorso all'opzione di cui trattasi sia immediatamente esercitabile in presenza dei seguenti presupposti:

- assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro - ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1204/1971;
- venire meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza;
- assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto; nel caso venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere consentito, ai fini dell'esercizio dell'opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro;
- assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.

Le lavoratrici interessate, ai fini del rilascio della prevista certificazione sanitaria, dovranno fornire ogni utile informazione circa le sopradescritte condizioni, esibendo copia dell'eventuale provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro adottato dal Servizio Ispezione del Lavoro. Va precisato che l'art. 12 della legge in oggetto non introduce una nuova specifica ipotesi di sorveglianza medica, ma intende tener conto delle situazioni lavorative per le quali la legislazione di salute e sicurezza sul lavoro già richiede una sorveglianza sanitaria.

Pertanto, solo ove ricorra tale ultima fattispecie, la lavoratrice gestante dovrà pro-

curarsi la certificazione del medico competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione in conformità al punto d).

La lavoratrice interessata all'opzione è tenuta a richiedere, comunque, la certificazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

Nell'ipotesi dell'assenza dell'obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro, il predetto medico specialista, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, esprime altresì una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro.

La lavoratrice che intende avvalersi dell'opzione in discorso deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.

Resta inteso che, ove sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'opzione è esercitabile solo se entrambe le attestazioni mediche indicano l'assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere.

Non appare superfluo evidenziare, infine, che per "medico specialista" la norma intende il medico ostetrico-ginecologico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. Per quanto attiene al "medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro", questo va identificato con quello nominato dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nei casi previsti dall'articolo 16 dello stesso decreto legislativo.

Quanto sopra si comunica per norma e conoscenza, anche al fine della più ampia divulgazione ai soggetti preposti all'applicazione della disposizione in argomento. In particolare, si invitano le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro a provvedere alla diffusione della presente circolare sul territorio, informandone le associazioni sindacali.

**Il sottosegretario di Stato delegato  
Senatore Piloni**

C.Inps 152 - 4 settembre 2000

**Art. 12 legge 8 marzo 2000, n. 53: "Flessibilità dell'astensione obbligatoria". Circolare ministeriale n. 43 del 7/7/2000**

Con circolare n. 109 del 6/6/2000 sono state impartite le prime istruzioni applicative dell'art. 12 della legge n. 53 dell'8/3/2000, che, al comma 1, prevede la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, ferma restando la durata complessiva dell'astensione obbligatoria.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la circolare n. 43 del 7/7/2000, che si trasmette in allegato, ha fornito precisazioni in merito ai presupposti necessari per poter esercitare la facoltà di opzione per l'astensione obbligatoria flessibile senza dover attendere l'emanazione, prevista dal 2° comma dell'art. 12, del decreto interministeriale contenente l'elenco dei lavori per i quali tale facoltà è preclusa.

Nel ribadire, quindi, l'immediata applicazione del 1° comma dell'art. 12, si invitano codeste sedi a tenere conto anche delle indicazioni fornite dal Ministero in merito all'individuazione dei presupposti necessari (v. lettere a), b), c), d), e) della circolare ministeriale).

Con l'occasione si precisa che la non obbligatorietà, in azienda, della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro (c.d. medico competente) va dichiarata dall'azienda stessa.

La norma, in questione, prevedendo la facoltà di astenersi "a partire" dal mese precedente la data presunta del parto, ha quindi individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del parto; è evidente perciò che il periodo di "flessibilità" dell'astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese.

Il periodo di flessibilità, quand'anche questa sia stata già accordata ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 53/2000, può essere successivamente ridotto

## Ministero della Pubblica Istruzione

Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi - Div. VII

C.M. n. 204 30 agosto 2000

Oggetto: **Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa**

L'articolo 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola ha introdotto, a partire dall'anno scolastico 1999/2000, l'istituto delle "funzioni obiettivo" quale strumento per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, in coerenza con specifici piani dell'offerta formativa.

Con circolare n. 263 del 4 novembre 1999 è stato trasmesso a codesti Uffici il piano di ripartizione provinciale di tali funzioni, elaborato in base ai parametri stabiliti dall'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo ed all'intesa con le Organizzazioni Sindacali del comparto.

A conclusione della prima applicazione di detto istituto contrattuale appare opportuno, in relazione ai vari quesiti ed alle segnalazioni da più parti pervenute sulla materia, fornire, di concerto con le medesime Organizzazioni Sindacali, alcuni chiarimenti anche in previsione dell'attivazione di tali funzioni obiettivo per il prossimo anno scolastico.

Si analizzano, pertanto, i vari momenti nei quali si è concretizzata l'attività, rilevandone le problematiche più significative ed indicandone le possibili soluzioni:

**1° momento:** il collegio dei docenti individua, nell'ambito del P.O.F., le funzioni obiettivo comprese nelle aree previste dall'art. 28, comma 1 del CCNL. Preme, pertanto, sottolineare che, ferme restando le finalità del Piano dell'Offerta Formativa di istituto, è

(ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), espressamente, su istanza della lavoratrice, o implicitamente, per fatti sopravvenuti.

Tale ultima ipotesi può verificarsi - in linea del resto con quanto previsto al punto a) della circolare ministeriale in questione con l'insorgere di un periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente.

In tutte queste ipotesi la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione obbligatoria "ordinaria" non godute prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso).

\*\*\*


La lavoratrice che intende usufruire della flessibilità dell'astensione obbligatoria dovrà presentare domanda (per ora, in attesa cioè dell'introduzione dell'apposito modulo in corso di predisposizione, anche su carta "libera"), corredata della certificazione dello specialista ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato, redatta secondo le indicazioni riportate nella circolare ministeriale, nonché della certificazione del competente medico dell'azienda, qualora obbligatoriamente presente ai sensi del D.L.vo n. 626/1994.

Le situazioni per le quali la flessibilità è stata chiesta dopo il 28/3/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 53) e prima del 6/6/2000 (data di diffusione della circolare n. 109) potranno essere regolarizzate a condizione che la lavoratrice abbia esibito, contestualmente alla richiesta, una certificazione sanitaria comunque suscettibile - anche se rilasciata in assenza di indicazioni normative - di essere ritenuta idonea, alla luce delle attuali disposizioni, all'individuazione dei presupposti necessari per l'autorizzazione alla flessibilità.

Il Direttore Generale Trizzino

necessario attenersi alle intese contrattuali che prevedono che la scelta faccia riferimento alle aree previste dal citato art. 28, comma 1 che si elencano:

- gestione del P.O.F.;
- sostegno al lavoro dei docenti;
- interventi e servizi per gli studenti;
- realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.



**FAI CONOSCERE  
L'ASSOCIAZIONE  
"KIRNER"  
AL COLLEGA  
PIÙ CARO:  
TE NE SARÀ GRATO**

A titolo esemplificativo, nell'allegato n. 3 all'art. 37 del CCNI, che si allega in copia, sono indicate, per ciascuna delle predette aree, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico.

Si richiama, inoltre, quanto indicato nella circolare n. 263, prot. 4060, del 4.11.1999 relativamente alle richieste delle istituzioni scolastiche inerenti alla programmazione delle funzioni obiettivo, che comporta l'assegnazione di ulteriori funzioni mirate al rafforzamento di particolari finalità istituzionali.

**2° momento:** il collegio dei docenti definisce, eventualmente anche sulla base dei lavori di una commissione costituita al suo interno, le competenze ed i requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna funzione obiettivo.

A questo proposito si chiarisce che l'individuazione delle competenze e dei requisiti deve essere "preliminare" alla presentazione delle domande da parte degli aspiranti all'assegnazione delle funzioni obiettivo.

Si ricorda inoltre che:

- in ogni istituzione scolastica per collegio dei docenti si intende il collegio docenti unitario ogni qual volta, all'interno dell'istituzione, siano presenti articolazioni del collegio riferite a diversi gradi e/o ordini di scuole, anche in relazione alle particolari tipologie di corsi e di offerta formativa;
- le decisioni debbono essere assunte nello spirito della più fattiva collaborazione, tenendo conto di tutte le espressioni del collegio;
- tutti gli atti, ivi comprese le assegnazioni delle funzioni obiettivo, devono essere formalizzati.

**3° momento:** i docenti interessati alle funzioni obiettivo presentano la domanda dichiarando il possesso dei requisiti e delle competenze richieste, nonché la disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione di cui all'art. 17 del CCNI ed a permanere nella stessa scuola per l'intera durata dell'incarico. Ai sensi del secondo capoverso del comma 5 dell'art. 37, costituisce titolo preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per l'intera durata dell'incarico; di tale dichiarazione si dovrà tener conto in sede di individuazione del personale cui attribuire le funzioni obiettivo.

I docenti titolari di cattedra orario esterna, anche se presentano la domanda nelle diverse scuole in cui è costituita la cattedra, dovranno optare comunque per l'espletamento di una sola funzione obiettivo.

Per le funzioni obiettivo che saranno attivate per la prima volta dall'anno scolastico 2000/2001, saranno organizzati appositi corsi di formazione per i docenti che non abbiano ancora partecipato a tali iniziative.

Di tali iniziative potranno essere destinati, secondo modalità che saranno successivamente definite ai sensi del CCNL, anche altri docenti interessati, benché non ancora titolari di funzioni obiettivo. È appena il caso di rammentare che, a regime, costituisce elemento fondamentale della individuazione delle competenze per l'accesso alle funzioni obiettivo la partecipazione agli specifici corsi di formazione attivati dall'amministrazione scolastica e che essa costituisce uno specifico credito e che l'eventuale mancata partecipazione ai corsi può costituire elemento di valutazione da parte del collegio dei docenti ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi.

È utile ricordare che: "Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono in nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi né con la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi su adeguata motivazione" (primo ed ultimo capoverso del 5° comma dell'art. 37 del CCNI) che, ovviamente, dovrà essere opportunamente deliberata dal collegio dei docenti; tale deliberazione dovrà esprimersi esclusivamente sulla coerenza tra competenze e motivazioni in relazione agli obiettivi progettuali.

**4° momento:** a conclusione di ciascun anno scolastico riveste fondamentale importanza la valutazione sull'intera attività legata alle funzioni obiettivo, espressa dal collegio dei docenti come previsto dal comma 6 del medesimo articolo 37, ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi per gli anni scolastici successivi.

Per quanto riguarda l'avvio del prossimo anno scolastico, le istituzioni scolastiche una volta effettuata la valutazione sopra citata, sin dai primi giorni dell'inizio delle attività possono avviare la programmazione delle funzioni obiettivo di cui saranno destinatarie sulla base dei parametri di dimensionamento dell'istituto, integrati dai criteri dell'intesa del 28 ottobre 1999 ed avanzare ai Provveditori agli Studi le relative richieste per le eventuali funzioni obiettivo residue da ridistribuire, ivi comprese quelle non utilizzate del piano di ripartizione provinciale dell'anno scolastico 1999/2000.

Le norme in materia di autonomia scolastica di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275, prevedono che dal 1° settembre 2000 tutte le istituzioni scolastiche provvedano alla predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa; in tale contesto, si rende particolarmente utile la piena attivazione delle funzioni obiettivo.

Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di predisporre sin dall'inizio del prossimo anno scolastico il piano di programmazione delle funzioni obiettivo da attivare in relazione al P.O.F., si trasmette il piano di ripartizione provinciale per l'anno scolastico 2000/2001, che si invia con i relativi allegati e con espresso richiamo alla precedente intesa del 28 ottobre 1999 ed alle istruzioni contenute nella circolare 263/99, che pure si allegano in copia.

Nel piano di ripartizione allegato non sono comprese, allo stato, le risorse economiche corrispondenti a 10.760 (una per ognuna delle istituzioni scolastiche complessivamente risultanti dal completamento del dimensionamento) delle 58.236 funzioni obiettivo da distribuire, in attesa della risoluzione della problematica connessa alla figura del "collaboratore vicario", alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 59/1998, concernente la disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome. Si fa riserva di successive comunicazioni al riguardo.

Nel sottolineare il carattere di piena collaborazione e di serena partecipazione che l'attività in argomento deve rivestire in ogni singola istituzione scolastica, si ribadisce l'importanza del rispetto delle norme contrattuali citate e dei tempi fissati, al fine di conseguire il miglior risultato nell'arricchimento del P.O.F. che con le funzioni obiettivo il Contratto ha inteso assicurare.

Il Direttore Generale Paradisi

## Un progetto di accoglienza

(continuazione dalla prima pagina)

ecclesiali sono tra quelle che in Italia riescono ancora a funzionare".

### Non ci sono stranieri nella Chiesa

"Agli immigrati cattolici bisogna far sentire che all'interno della Chiesa non sono stranieri. essi a pieno titolo entrano a far parte della nostra famiglia di credenti, e vanno accolti con schietto spirito di fraternità. Gli appartenenti alle religioni non cristiane vanno amati e, per quanto possibile, aiutati nelle loro necessità. Da alcuni di loro possiamo tutti imparare la fedeltà ai loro esercizi rituali e ai loro momenti di preghiera, ma non tocca a noi prestare positive collaborazioni alla loro pratica religiosa".

### Confronto inevitabile

"Dieci anni fa mi è stato chiesto con molto candore e invidiabile ottimismo: "Ritiene anche Lei che l'Europa o sarà cristiana o non sarà?"

"Io penso - ora come allora - che l'Europa o ridiventerà cristiana o diventerà musulmana. Ciò che mi pare senza avvenire è la cultura del niente, della libertà senza limiti e senza contenuti, dello scetticismo vantato come conquista intellettuale. Questa cultura del niente (sorretta dall'edonismo e dall'insaziabilità libertaria) non sarà in grado di reggere all'assalto ideologico dell'Islam, che non mancherà: solo la riscoperta dell'avvenimento cristiano come unica salvezza dell'uomo - e quindi solo una decisa risurrezione dell'antica anima dell'Europa - potrà offrire un esito diverso a questo inevitabile confronto".

"Se il nostro Stato crede sul serio nell'importanza delle libertà civili (tra cui quella religiosa) e nei principi democratici, dovrebbe adoperarsi perché essi siano sempre più diffusi, accolti e praticati a tutte le latitudini". Citando una nota della CEI di sette anni fa, Biffi ricorda che "In diversi paesi islamici è quasi impossibile aderire e praticare liberamente il cristianesimo. Non esistono luoghi di culto, non sono consentite manifestazioni religiose fuori dell'Islam, né organizzazioni ecclesiali per quanto minime. "Per quanto possa apparire estraneo alla nostra mentalità e persino paradossale, il solo modo efficace di promuovere il principio di reciprocità da parte di uno Stato davvero laico e davvero interessato alla diffusione delle libertà umane, sarebbe quello di consentire in Italia per i musulmani, sul piano delle istituzioni da autorizzare, solo ciò che nei Paesi musulmani è effettivamente consentito per gli altri".

L'espandersi dell'immigrazione non ha tuttavia sorpreso solo lo Stato, ma anche la comunità ecclesiale che "ha puntato doverosamente a costruire una cultura dell'accoglienza senza accompagnarla tuttavia con una valutazione realistica dei problemi, ma soprattutto senza mettere in risalto la missione evangelizzatrice della Chiesa nei confronti di tutti gli uomini". Alle comunità cristiane Biffi ha ricordato che tale missione non può essere surrogata dall'attività assistenziale. Perciò, ha annotato, sulla questione dell'immigrazione globalmente intesa (evangelizzazione, identità cristiana del nostro popolo, concrete difficoltà pastorali) "non dovrebbero esserci deleghe a nessun particolare organismo ecclesiale né è ammissibile che essa sia affrontata in toto dalla Caritas italiana che ha il suo specifico nell'assistenza". Il cardinale ha chiuso il suo intervento con un fuori testo, quasi una confidenza. "Io, ha detto, non ho nessuna paura dell'Islam. Le mie paure per l'avvenire dell'Italia sono altre. Ho paura della straordinaria imprevidenza che dimostrano i responsabili della nostra vita pubblica e ho paura della immaturità dell'inconsistenza, dei condizionamenti ideologici di molti opinionisti, cioè di quelli che dai vari pulpiti ci insegnano quotidianamente che cosa dobbiamo pensare. Più ancora, ho paura dell'insipienza di troppi cattolici, soprattutto tra i più acculturati e loquaci".



## La legge sul riordino dei cicli e la sua attuazione

Pubblichiamo le linee guida del provvedimento anche alla luce del lavoro (ottanta cartelle circa) che la Commissione dei Saggi (270 membri) ha presentato il 12 settembre al Ministro della P. I.

Art. 1

Sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia (durata triennale), nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola e di base (durata sette anni), e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria (durata 5 anni, articolata nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale). Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17 maggio 1999 n. 144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.



### Procedura adottata per la definizione del programma di attuazione

Per la predisposizione del programma di attuazione, il Ministro si è avvalso, come avvenuto in analoghe occasioni (commissioni per gli orientamenti della scuola materna, per i programmi della scuola media, per il biennio e il triennio della scuola secondaria superiore), del contributo di esponenti dell'università, della scuola e della cultura in generale. La commissione articolata in 9 gruppi di lavoro ha iniziato i suoi lavori il 27/6/2000 e li ha terminati il 12/9/2000, consegnando al Ministro i documenti conclusivi di ciascun gruppo. Il Ministro, sulla base di tali documenti, intende definire un primo indice delle questioni da confrontare con le parti sociali e con le associazioni professionali, per poi predisporre un'ipotesi di documento per il Governo a cui la legge affida il compito di presentare alle Camere "un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma... corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità..." (vedi schema art. 6).

### Composizione della commissione

Totale componenti:	272	Ispettori	38
di cui:		Dirigenti scolastici	19
Docenti universitari	109	Esperti e rappresentanti	
Docenti dei diversi ordini e gradi di scuola	85	di enti ed organizzazioni	21

Nella Commissione erano rappresentate le diverse aree disciplinari ed attività che caratterizzano il nostro sistema di istruzione.

### Articolazione dei gruppi

1. Ragioni, finalità e obiettivi della riforma; indicazioni generali per la sua attuazione
2. La centralità della persona che apprende: rinnovamento dei contenuti e delle metodologie del processo di insegnamento/apprendimento; orientamento
3. Comparazioni e indicazioni internazionali su obiettivi e standard, con particolare attenzione agli indicatori linguistici e matematici
4. Comparazioni e indicazioni internazionali su obiettivi e standard, con particolare attenzione alla valorizzazione dello studio della lingua straniera e alla introduzione delle tecnologie informatiche
5. Un progetto generale per la promozione della professionalità docente, con particolare attenzione alla formazione iniziale e in servizio
6. Il piano dell'offerta formativa tra indirizzi nazionali e realtà locali
7. Criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli con attenzione agli snodi e alle articolazioni

**Scuola e Lavoro**  
Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXIV - NUOVA SERIE — N. 7 - 8 Settembre - Ottobre 2000

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - S. Iacopino - L. Mangano - G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Amministrazione: Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994  
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel. 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Contiene supplemento

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati e degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

USPI Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 10/10/2000 - Stampato il 14/10/2000

- 7.a Nella scuola dell'infanzia - 7.b Nella scuola di base - 7.c Nella scuola secondaria
  8. Obbligo di istruzione e obbligo formativo
  9. Rapporto tra scuola formazione professionale e lavoro; educazione degli adulti
- Nel forum si sono registrati complessivamente 655 contributi (416 interventi brevi e 239 documenti)

### Alcune indicazioni relative alla legge e sulla sua attuazione

#### Tempi di attuazione

L'ipotesi su cui attualmente sta lavorando il ministero prevede che i nuovi ordinamenti entrino in vigore dal 1.9.2001, che inizialmente vengano coinvolte le prime classi di ciascun ciclo e negli anni a seguire, progressivamente, le classi successive. Da alcuni contributi della commissione è emersa l'indicazione di non precludere alle scuole la possibilità di anticipare i tempi di attuazione per le classi successive alle prime. La proposta merita attenzione e verrà attentamente valutata.

#### Il riordino dei cicli e il personale docente

Una delle condizioni indispensabili per la riforma del sistema di istruzione è rappresentata da una nuova attenzione alle problematiche della professionalità docente ed alla definizione e realizzazione di un progetto generale di sostegno e valorizzazione dei processi di riqualificazione ed arricchimento professionale, strettamente intrecciato con i criteri di definizione degli organici e più in generale con i nuovi compiti richiesti dal riordino dei cicli e dell'autonomia scolastica.

Per quanto attiene, invece, le preoccupazioni relative alla sede di titolarità è opportuno ricordare quanto prevede la legge (articolo 6, comma 7):

**"Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno"**

#### Il riordino dei cicli e le discipline

La legge, per quanto riguarda gli obiettivi e i contenuti dei nuovi ordinamenti (i curricoli), rimanda esplicitamente al regolamento sull'autonomia che prevede che il Ministro, sulla base dei criteri definiti dal Parlamento, sentito il CNPI, definisca:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;

La definizione degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni implica che, per ogni scansione del percorso scolastico, venga indicato che cosa l'alunno deve sapere e deve saper fare per poter proseguire negli studi o inserirsi nel mondo del lavoro con le competenze necessarie.

Non si tratta quindi di eliminare le discipline ma di riorganizzare per obiettivi il processo di insegnamento/apprendimento affinché se ne possano valutare i risultati effettivi anche dal punto di vista qualitativo, oltre che quantitativo. Sicuramente occorrerà superare, in alcuni casi, l'eccessiva articolazione disciplinare che spesso contrasta con la necessità che gli studenti acquisiscano competenze forti e stabili e siano in grado di utilizzarle in tempi e contesti diversi.

#### Le tappe che rimangono da percorrere

- Presentazione al Parlamento del programma del Governo per l'attuazione della legge (entro fine settembre, primi di ottobre del 2000)
- Deliberazione delle Camere sugli indirizzi relativi alle singole parti del programma (entro novembre 2000)
- Coinvolgimento delle scuole nel dibattito per la definizione dei curricoli e di altri aspetti della legge (settembre/ottobre 2000; febbraio 2001); nello stesso arco di tempo sarà richiesto un ulteriore contributo della commissione, allargata ad altri intellettuali ed esperti delle diverse aree disciplinari
- Definizione delle singole parti del programma sulla base degli indirizzi del Parlamento (entro febbraio/marzo del 2001) e dei contributi di cui al punto precedente
- Attuazione della legge nelle prime classi dei due cicli (settembre 2001)